GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MERCOLEDI' 5 LUGLIO — NUM. 156

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Nella tornata di ieri vennero votati a squittinio segreto ed approvati a notevole maggioranza i seguenti undici progetti di legge discussi nella tornata antecedente:

1. Incompatibilità amministrative;

2. Transazione per lavori di costruzione dello Spedale clinico Gesù e Maria in Napoli;

3. Cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina;

4. Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica;

5. Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'Amministrnzione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito;

6. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed agli impiegati civili della Regia Marina;

7. Aumento di fondi per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 22 luglio 1881 concernenti gli assegni ai veterani del 1848-1849;

8. Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle singole linee della 2ª e 3ª categoria delle ferrovie complementari per tutto il tempo fissato dalla legge 29 luglio 1879, e provvedimenti relativi;

9. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

10. Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val Parma;

11. Aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella.

Si discussero poscia e si approvarono per articoli, e a votazione segreta, altri tre disegni di legge che rimanevano all'ordine del giorno, e cioè:

1. Spesa pel trasferimento e pel definitivo assetto delle cliniche e degli Istituti della Facoltà medica della Regia Università di Napoli;

2. Concessione di una ferrovia diretta fra Roma e Napoli;

3. Provvedimenti per Assab.

Indi le sedute vennero aggiornate a nuovo avviso.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto del 12 gennaio 1882:

A cavaliere:

Contini prof. Pasquale, professore nella Scuola tecnica di Como.
Rocchi prof. Gino, direttore del Ginnasio municipale di Bologna.
Grillo avv. Francesco, assessore comunale per la pubblica istruzione in Alessandria.
Ajello Pasquale, delegato scolastico di Vico Equense.
Puccinelli Odoardo, pittore in Roma.
Sartori Giovanni Battista, di Olevano.
Belloni Carlo, delegato scolastico del mandamento di San Vito.
Cerasi dottor Filippo, medico in Roma.
Selle prof. Giuseppe, direttore della R. Scuola tecnica di Verona.
Comola prof. ing. Giuseppe, preside dell'Istituto tecnico comunale di Novara e direttore della Scuola tecnica comunale.
Errera Ugo, avvocato in Venezia.
Bongiovanni Silvestri, direttore del Collegio italiano in Alessandria d'Egitto.
Caloiro dottor Isidoro.

Con decreto del 12 febbraio 1882:

A cavaliere:

Moriami Gustavo.
Brignardello Gio. Battista, professore nell'Istituto nautico di Genova.
Magliano cav. Luigi, bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Torino.
Marandola dottor Pietro.
Trivulzi Cesare, direttore delle Scuole elementari maschili di Alessandria.
De Castro dottor Giovanni, professore nel Reale Collegio delle fanciulle e nell'Accademia di belle arti in Milano.
Cristini sacerdote don Errico, professore titolare nel R. Liceo di Chieti.
Gibelli Angelo, id. nel Ginnasio di Brescia.

LEGGI E DECRETI

Il N. **829** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 43, 58, 60, 78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 159, 160, 170, 173 e 174 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª), sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

« Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo della età loro.

« Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

« Art. 8. Il contingente di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito è determinato con legge.

« Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di prima categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla terza, costituiscono la seconda categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

« In questo caso il contingente della prima parte della seconda categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto Reale.

« Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente di prima categoria è fatto per decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

« Il ripartimento del contingente della prima parte della seconda categoria è fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari, in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa seconda categoria.

« Art. 10. Il contingente di prima categoria assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degl'inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

« Il contingente della prima parte di seconda categoria assegnato a ciascun distretto militare è ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti, in proporzione del numero degli arruolati nella seconda categoria dei mandamenti stessi.

« Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla prima categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della seconda categoria.

« Art. 18. Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 175.

« Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

« Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1. Gli omessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari;

« 2. Gli omessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

« Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

« E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

« Art. 58. All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

« I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che sieno soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª o in 2ª categoria, giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alla chiusura della sessione completiva per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3ª.

« Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

« 1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;

« 2. I capilista di cui ai nn. 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

« 3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

« Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

« I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

« Art. 78. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completiva della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili sono riformati.

« Art. 80. Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva,

e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

« Art. 82. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna deformità di cui all'articolo 47, nel qual caso il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

« Art. 86. Va esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'inscritto che nel giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio di padre vivente;

« 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di età;

« 3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

« 4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi;

« 5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

« 6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;

« 7. Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcune delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93;

« 8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

« 9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

« I diritti per l'assegnazione alla terza categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi, e che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva sino alla chiusura della sessione completiva della leva alla quale essi concorrono.

« Art. 87. È parimente esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1. Non sia ascritto alla seconda od alla terza categoria;

« 2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

« 3. Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

« Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

« Art. 95. Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostochè il fratello arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

« In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

« Art. 96. Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali al momento della leva avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla terza categoria, purchè però non abbia procurato l'esenzione dal servizio di prima e di seconda categoria ad un fratello tuttora vivente.

« Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

« Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

« Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per lo esame definitivo del suo mandamento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

« Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiale siano venuti a trovarsi per una delle circostanze anzidette in uno dei casi sopraccennati, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

« Art. 97. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato, quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

« Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100.

« Art. 101. Il surrogato di fratello deve:

« 1. Essere cittadino dello Stato;

« 2. Aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

« 3. Provare di essere inscritto sulle liste di leva, e quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

« 4. Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

« 5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

« 6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 7. Essere idoneo al servizio militare.

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

« Art. 103. Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della Guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

« Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

« 3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

« 4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

« 6. Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

« 7. Sappiano leggere e scrivere.

« I militari che domandino di essere ammessi nell'arma dei carabinieri Reali non devono avere oltrepassata l'età di 26 anni, se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.

« I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti, maniscalchi, o vivandieri.

« I giovani ammessi negli Istituti militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di età.

« Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa, ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio, nelle suindicate condizioni, nei corpi dell'esercito permanente i militari di seconda e quelli di terza categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

« Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea, coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

« Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

« Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di età, e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111, ed inoltre:

« 1. Dimostrare, con appositi esami, disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

« 2. Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e lire 1500 per gli altri.

« Art. 120. Gli studenti delle Università o degli Istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto benefizio compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

« Art. 121. Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

« Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altr'anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale, saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Art. 124. Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri Reali che siano promossi al grado di vicebrigadiere.

« Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria, e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri Reali; quella di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati agli altri corpi dell'esercito.

« Art. 125. In tempo di pace gli uomini di prima categoria, che si arruolano nei carabinieri Reali, passano sotto le armi cinque anni; quelli assegnati alla cavalleria, quattro anni; quelli ascritti agli altri corpi, tre anni; i rimanenti anni sono passati in congedo illimitato.

« La chiamata sotto le armi dei militari di 1ª categoria deve aver luogo non più tardi del principio di gennaio di ciascun anno.

« Per una parte del contingente di 1ª categoria, da determinarsi nella legge annua di leva, la durata del servizio sotto le armi può essere limitata a due anni, in base al numero di estrazione a sorte.

« È inoltre in facoltà del Ministro della Guerra:

« *a*) Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

« *b*) D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

« Art. 126. Gl'inscritti annoverati alla 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 12 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di età.

« In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato.

« Art. 128. I carabinieri Reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei RR. carabinieri.

« Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capiarmaiuoli, dovranno contrarre la ferma permanente, la quale comincierà dal giorno dell'ammessione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

« Art. 129. I militari di 1ª categoria, nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea, fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti ai RR. carabinieri, alla cavalleria, alle compagnie operai, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

« Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria dopo 8 anni del loro obbligo al servizio, di cui nello articolo 126.

« Art. 130. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da Tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

« Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra i militari con ferma permanente dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la ferma intrapresa, ed i militari con ferma temporanea saranno trasferti di classe, computando come un anno intiero le frazioni di anno superiori a 5 mesi.

« Art. 131. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, sì di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il Governo lo giudichi opportuno.

« Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi, per un periodo non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

« Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi, ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3ª categoria.

« Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

« Art. 133. Terminata la ferma, i sottufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 137.

« I sottufficiali però vincolati con ferma permanente, prima di far passaggio da questa alla milizia territoriale, resteranno in congedo illimitato ascritti per due anni alla classe di 1ª categoria che passerà alla milizia mobile al termine dell'anno in cui cessano dal servizio sotto le armi.

« I sottufficiali dell'arma di cavalleria continuano a rimanere per due anni in congedo illimitato ascritti al treno.

« Qualora i sottufficiali, caporali e soldati abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale, non potranno più essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassano il trentesimoquinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio è maggiore di due anni, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

« Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'art. 126.

« È fatta facoltà al Ministro della Guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari con ferma temporanea fino al 1° del mese di luglio successivo all'anno in cui compiono la ferma stessa.

« Art. 135. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale, od il congedo assoluto, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

« Art. 136. La rafferma è della durata di un anno o di tre anni: la prima senza premio; la seconda con premio; l'una e l'altra sono concesse dal Ministro della Guerra.

« Art. 137. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi i militari che hanno compiuta la ferma permanente.

« Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione, determinate da Regio decreto:

« 1. I sottufficiali, caporali e soldati che abbiano compiuta la ferma permanente e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni;

« 2. I carabinieri Reali, siano o non graduati, e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni.

« Art. 138. Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

« 1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri Reali, siano o no graduati, ed i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e gli invalidi;

« 2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali delle compagnie di sussistenza ed i manescalchi;

« 3. Ad una rafferma con premio i soldati musicanti, trombettieri e sellai, non che gli appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza.

« Compiuta una o più rafferme con premio, i carabinieri Reali ed i sottufficiali delle varie armi possono ottenere di continuare il servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.

« I sottufficiali delle varie armi che contino 12 anni di servizio effettivo e riuniscano le condizioni per essere nominati scrivani locali, possono rimanere sotto le armi con successive rafferme di un anno finchè possa avere luogo la loro nomina a scrivano locale ed essere così in grado di concorrere agli impieghi di ufficiale d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, secondo il diritto loro accordato dalla legge 23 luglio 1881, n. 341. La rafferma in corso s'intenderà cessata il giorno stesso della loro nomina a scrivano locale.

« Art. 139. È fatta facoltà al Ministro della Guerra di anticipare il godimento del premio di rafferma ai militari di cui al numero 1 dell'art. 137, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e semprechè fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

« Art. 140. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

« Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quanto sono le rafferme contratte.

« I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

« Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui allo articolo seguente non possono cedersi nè sequestrarsi; eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

« Art. 141. Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

« È però data facoltà al Ministro della Guerra di concedere per gravi motivi al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

« Art. 144. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai Tribunali ordinari od in qualunque condanna dai Tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

« Perdono egualmente questi benefizi, in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

« In ciascuno dei casi preaccennati, il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso, che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

« Pei carabinieri Reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.

« Art. 146. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani.

« Art. 147. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione a sottufficiale e durerà sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente, o nel corpo invalidi e veterani.

« Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

« Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

« Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e se alla 1ª, sono avviati subito sotto le armi.

« Qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli, durante la loro renitenza.

« I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se non si trovano più nelle condizioni che sussistevano all'epoca della leva.

« Ove siano riconosciuti inabili al servizio militare, sono riformati.

« Art. 170. L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito pei sottufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, è applicato ai sottufficiali che si trovino sotto le armi il primo luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126 e quello del 2º capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di 2ª categoria delle classi ascritte al 1º luglio 1882 all'esercito permanente; ed il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di 2ª categoria, ascritte alla data stessa alla milizia mobile, della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

« La riduzione del servizio sotto le armi a quattro anni per la cavalleria, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, è applicabile soltanto a coloro che vi saranno ascritti dopo la pubblicazione della presente legge.

« Art. 173. I militari riassoldati con premio che, terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali, o passino nel corpo invalidi e veterani, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.

« La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.

« La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 140 circa il divieto di cessione o di sequestro del premio dei riaffermati è estesa ai riassoldati.

« È pure esteso ai militari che, compiuta la ferma di riassoldato con premio, rimasero sotto le armi, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 141.

« Art. 174. Il caposoldo di cui all'art. 146 non può essere concesso a coloro che già godono del soprassoldo o della pensione di riassoldato con premio o di interesse di cartella di credito come assoldati, eccezione fatta per i sottufficiali dei carabinieri Reali. »

Art. 2. L'articolo 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con R. decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª), è abrogato.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, coordinandolo con le disposizioni e modificazioni introdotte con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

***Il N. 812** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Chi è sindaco di un comune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune e nel quale esercita i detti uffici.

Art. 2. I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

Art. 3. Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei Collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **841** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria, che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1862, è fissato a settantaseimila uomini.

Per tredicimila uomini di detto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DLII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduto il testamento 2 dicembre 1876, col quale il defunto commendatore Luigi Carboni lasciava a tutti i parroci della città di Brescia, in numero di nove, lire 1000 all'anno per ciascuno, da erogarsi d'accordo cui loro curati ai poveri delle rispettive parrocchie in perpetuo;

Veduta la domanda del Collegio dei parroci suddetti per ottenere la costituzione in Ente morale di quel pio Legato, e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Udito il Consiglio di Stato;

Veduti la legge 3 agosto 1862 e il corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pio Legato Carboni, istituito come sopra a favore dei poveri delle parrocchie di Brescia col citato testamento, è eretto in Ente morale, e ne è approvato il corrispondente statuto organico, portante la data del 1° febbraio 1882, composto di dieci articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Con decreto Ministeriale d'oggi è stabilito che gli esami di ammissione agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale abbiano luogo in Roma nel giorno 17 e seguenti del prossimo venturo luglio.

I concorrenti ammessi a detti esami dovranno perciò presentarsi nel giorno 16 luglio a questo Ministero, ove sarà loro designato il locale per gli esami stessi e l'ora in cui avranno principio.

L'ammissione sarà notificata ai singoli concorrenti dalla Prefettura, per mezzo della quale la loro istanza fu trasmessa al Ministero.

Roma, 30 giugno 1882.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
VAZIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione di nuovi allievi alla Scuola militare per l'anno scolastico 1882-1883.

Allo scopo di facilitare nel prossimo anno scolastico 1882-1883 l'ammissione di un sufficiente numero di allievi alla Scuola militare, questo Ministero reputa opportuno allargare alquanto le condizioni per l'ammissione alla Scuola stessa, contenute nel manifesto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio ultimo, n. 34, epperciò determina:

1. Saranno abilitati a concorrere per l'ammissione alla Scuola militare con dispensa da tutti gli esami:

a) I giovani che producono il certificato (pagella) comprovante di aver frequentata la 2ª classe in un Istituto tecnico governativo, o pareggiato, e di aver ottenuta la promozione alla 3ª classe;

b) Quelli che producano il certificato (pagella) di aver frequentata la 1ª classe in un Liceo governativo, o legalmente pareggiato, e di essere stati promossi alla 2ª.

2. Il limite massimo di età pei concorrenti tanto militari che borghesi, fissato a 22 anni, resta stabilito a 23 anni.

3. Qualora il numero delle domande superasse quello dei posti disponibili sarà data la precedenza ai concorrenti che abbiano presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli saranno preferiti i militari in servizio.

Il Ministro: FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che, giusta quanto fu pubblicato coll'avviso del giorno 19 giugno p. p., inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 18 stesso mese, n. 145, essendosi oggi eseguita colle prescritte formalità la ventesima prima estrazione di una delle 25 serie del Prestito già Lombardo-Veneto, di creazione 14 maggio e 29 ottobre 1859 (legge 3 settembre 1868, numero 4580), è sortita la **Serie XVI.**

Nella stessa occasione venne eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni, cartelle e certificati compresi nelle serie precedentemente estratte, e presentati al rimborso in numero di 1294, per un capitale complessivo di lire 3,073,153 24.

I titoli riferibili alla suddetta Serie XVI cessano di fruttare colla fine di dicembre 1882, ed il rimborso del capitale corrispondente avrà luogo sopra mandati di questa Generale Direzione a cominciare dal 1° gennaio 1883 mediante deposito dei titoli stessi, corredati dalle cedole dei semestri posteriori a quello scaduto col 31 dicembre suddetto.

Inoltre si rammenta che i capitali e le cedole delle cartelle, il cui pagamento fu assegnato all'estero verranno pagate, per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, dalla Casa M. A. De Rotschild, in Francoforte sul Meno.

Tuttavia anco la Cassa della Direzione Generale del Debito Pubblico, pagherà, a richiesta del presentatore, le cedole preindicate; e parimente i capitali di dette cartelle potranno venire pagati all'interno, sempre che però venga presentata alla stessa Direzione Generale apposita domanda in iscritto.

Per norma dei possessori di titoli precedentemente sorteggiati e non per anco rimborsati, si ricorda che le altre serie sin qui estratte sono la I nel 1877, la II nel 1868, la III nel 1874, la IV nel 1863, la V nel 1870, la VI nel 1869, la VII nel 1873, l'VIII nel 1878, la X nel 1866, la XI nel 1862, la XII nel 1864, la XV nel 1876, la XVII nel 1865, la XVIII nel 1871, la XX nel 1867, la XXI nel 1875, la XXII nel 1872, la XXIII nel 1880, la XXIV nel 1881 e la XXV nel 1879.

Oggi poi ebbe luogo altresì l'abbruciamento annunziato coll'avviso precitato di num. 28 titoli, cioè obbligazioni, cartelle, certificati ed assegni dell'altro Prestito Lombardo-Veneto di creazione 16 aprile 1850 (ora estinto), stati rimborsati dal 1° gennaio a tutto dicembre 1881, per l'importo complessivo di lire 8009 63.

Roma, il 1° luglio 1882.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: BERTOZZI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

V° per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
E. CATTANEO.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI NAPOLI

Notificazione.

Nel Convitto annesso al R. Liceo Vittorio Emanuele, in questa città, vacano quattro posti semigratuiti, i quali saranno conferiti per concorso di esami, a norma del regolamento approvato con decreto del 4 aprile 1869, ai giovani di ristretta fortuna, che godano i dritti di cittadinanza, che abbiano compiti gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso, il quale si aprirà nel Liceo istesso pel dì venti luglio prossimo venturo.

Per essere ammesso a concorrere ogni candidato dovrà presentare al signor preside di quello Istituto, non oltre il dì 10 luglio del corrente anno:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, rilasciato o dall'autorità municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato di aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose, ostinate od appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiedono.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Trascorso il tempo utile stabilito per la presentazione delle istanze non potrà esserne accolta alcun'altra.

Napoli, 2 giugno 1882.

Il Prefetto Presidente del Consiglio scolastico
SANSEVERINO.

PROVINCIA DI TERRA DI BARI

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

Avviso.

Nei giorni 1 e seguenti del prossimo venturo mese di agosto avrà luogo nel R. Liceo Cirillo un concorso, in conformità delle disposizioni sancite nel regolamento approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997, per tre posti semigratuiti vacanti nel Convitto nazionale di questa città.

Per l'ammissione al detto concorso ogni candidato, non più tardi del 10 luglio p. v., dovrà far tenere al rettore del Convitto nazionale:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che ha frequentata nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità rilasciatogli dalla Potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato di aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro di informità schifose o stimate appiccaticce;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia; sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiedono.

I suddetti documenti dovranno essere tutti in carta da bollo.

I candidati, al tempo del concorso, non debbono avere oltrepassata l'età di anni 12. I soli alunni del Convitto possono essere ammessi di un'età anche maggiore.

Bari, 1° giugno 1882.

Il Prefetto Presidente: MIRAGLIA.

Elenco delle offerte a pro dei danneggiati dalle inondazioni nella Valle del Po e dall'eruzione dell'Etna:

Totale della lista precedente	L.	1,262,075 89
Municipio di Carbonara (Bari) . . .	»	97 »
Municipio di Sesto al Reghena (Udine).	»	50 »
	L.	1,262,222 89

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Contrariamente a quanto fu annunziato per telegrafo, pochi giorni or sono, il corrispondente del *Daily Telegraph* ad Alessandria afferma che il sultano non ha invitato Arabi pascià a recarsi a Costantinopoli.

In una conversazione che ebbe poi il corrispondente dello *Standard* con Arabi pascià, questi, interrogato ciò che farebbe se un invito simile gli venisse fatto in seguito a richiesta della Conferenza, rispose che, essendo il servitore fedele del sultano, è pronto ad ubbidire qualunque volta sia in suo potere di farlo. " Andrò, disse quindi, a Costantinopoli quando saprò il motivo per cui mi vi si chiama. „

L'*Agenzia Havas* comunica ai giornali, sotto forma di un telegramma da Vienna, una nota la quale riassume lo stato attuale delle cose nella Conferenza di Costantinopoli. Il telegramma che porta la data del 1° luglio suona come appresso:

" Le notizie da Costantinopoli constatano l'impressione prodotta nei circoli ufficiali turchi dall'atteggiamento risoluto dell'Inghilterra. In conseguenza le disposizioni della Porta sembrano essersi di molto modificate ed i rapporti fra gli uomini di Stato turchi e gli ambasciatori sono entrati in una nuova fase.

" Dubitasi però grandemente, nei circoli diplomatici, che il sultano consenta ad un intervento armato in Egitto, sotto il controllo dell'Europa, e, per la forza stessa delle cose, la proposta di lord Dufferin, che è discussa attualmente dalla Conferenza, è una vera intimazione perentoria alla Turchia, anzichè un mezzo diretto di risolvere la questione egiziana.

" Pare che abbia fatto una sfavorevole impressione, tanto qui che a Berlino, la malaugurata idea che ebbe il sultano di inviare una decorazione ad Arabi pascià.

" Il governo inglese ha ravvisato in ciò una sfida al suo indirizzo, e non si è rimasti che mediocremente maravigliati nell'udire che a questo si rispondeva raddoppiando i preparativi militari.

" In causa di questo errato procedere della Turchia, la questione tende ora a mettersi con una evidenza come finora non si era ancora veduta.

" La discussione non è infatti oggi più fra le due grandi potenze occidentali e le altre grandi potenze. La Francia e l'Inghilterra avendo saggiamente portata la questione davanti al concerto europeo, il litigio esiste ora fra la Turchia e l'Europa.

" Ora, la Turchia, decorando Arabi pascià, ha autorizzato l'Inghilterra ad accentuare un contegno che si spiega agevolmente, considerando i suoi interessi speciali in Egitto.

" Di quanto la maggioranza delle potenze avrebbe veduto di cattivo occhio una impresa isolata della Francia e dell'Inghilterra o di uno o dell'altro di questi due Stati per risolvere la questione egiziana senza il consenso dell'Europa, d'altrettanto essa sembra disposta ad appoggiare l'Inghilterra, se questa, comprendendo che l'Europa non ha interesse ad abbandonare l'Egitto ai turchi o all'anarchia, si limiti a sottoporre i suoi reclami alla Conferenza ed a chiederle una sistemazione definitiva, seria e durevole della questione egiziana.

" In forza delle stesse simpatie che esistono qui per la Turchia, dispiace che essa non abbia meglio compreso il mutamento di situazione che risulta dall'apertura di una Conferenza europea. Non si vorrebbe che essa mirasse ad uno scopo impossibile, quello di ripristinare la sua antica dominazione in Egitto.

" Sopra questo punto non si può dubitare che non ci sia unanimità fra le potenze, e si reputa anzi che, ove lo *statu quo* dovesse essere modificato in quel paese, ciò non dovrebbe avvenire a benefizio della Turchia, ma a profitto delle libertà e dell'indipendenza dell'Egitto.

" Che se la Turchia persiste a voler tenersi estranea al concerto europeo, si prevede generalmente nei circoli diplomatici che la Conferenza dovrà incaricare dell'intervento un corpo misto di truppe inglesi, francesi, italiane ed elleniche. Questa, almeno stando alle ultime notizie da Costantinopoli, sembra essere l'idea prevalente siccome l'unica che possa eliminare il doppio pericolo che l'Egitto cada o in mano della sola Inghilterra, o in mano dei turchi. „

Ecco la traduzione del discorso pronunziato dal re di Svezia e Norvegia alla chiusura del trentunesimo Storthing di Norvegia, il 21 giugno:

" *Signori*,

" Due generazioni sono già scorse dal giorno in cui la Norvegia ha riconquistata la sua indipendenza, garantita da una Costituzione liberale e dall'unione col popolo fratello, basata sul principio dell'eguaglianza dei diritti.

" Durante questo periodo, una libertà garantita dalla legge, e una pace continua hanno permesso al popolo norvegiano di dare un pieno sviluppo alle sue forze. La Provvidenza ha benedetto i suoi lavori, ed i progressi effettuati in tutti i sensi sono stati considerevoli.

" I miei desideri ed i miei sforzi mirarono a continuare nel fabbricare sopra le fondamenta già preparate, ed ho la coscienza di essere stato incoraggiato, nell'adempimento di questo còmpito, da un amore sincero alla Costituzione, base della nostra libertà all'interno e di una devozione fedele all'unione, pegno principale della nostra sicurezza all'estero.

" Guidato da questi sentimenti, seguendo questo scopo e calcolando con fiducia sul concorso efficace dello Storthing, nutrivo la ferma speranza di un progresso e di un successo costanti. Perciò durante la legislatura che è scorsa dacchè mi sono trovato in persona collo Storthing, sono state adottate parecchie utili misure; ma, d'altra parte, le deliberazioni di questa Assemblea hanno più spesso una direzione alla quale non posso dare il mio consenso, e qualche volta giunsero a delle risoluzioni che, come depositario del potere reale, le cui attribuzioni sono definite dalla legge fondamentale, dovetti rifiutare di sanzionare. In parecchie occasioni lo Storthing ha abbandonato il suo lavoro regolare di sviluppo, cercando di restringere l'autorità che la legge fondamentale attribuisce al sovrano.

" Si è detto che il potere reale si è opposto alla cooperazione dei poteri dello Stato, e ne sarebbe conseguenza l'ammissione dei membri del Consiglio di Stato alle deliberazioni dello Storthing. Questa asserzione è destituita di fondamento. Per corrispondere ai vostri desiderii vi ho presentato parecchie volte dei progetti per una modificazione della Costituzione a questo scopo, e un progetto analogo aspetta attualmente che lo Storthing lo prenda in considerazione.

" Ho pensato e penso ancora che, nelle condizioni della nostra Costituzione, le garanzie di cui il mio progetto è circondato hanno un'importanza speciale. Analoghe garanzie si trovano nelle Costituzioni di altri Stati e anche in quelle che hanno un carattere assai più conservatore della nostra.

" Per precorrere ai desideri dello Storthing, e malgrado gravi obbiezioni, ho d'anno in anno accordato il mio concorso a un prolungamento delle sessioni dello Storthing molto più in là del termine giudicato sufficiente al tempo della istituzione delle sessioni annuali.

" Allorquando dovetti rifiutare il mio assenso ad una decisione, secondo la quale un Comitato dello Storthing avrebbe potuto rimanere unito, dopo la proroga della sessione, ho proposto, da parte mia, un accordo che dava per lo studio e la trattazione degli affari delle garanzie pienamente soddisfacenti. Tuttavia lo Storthing si è rifiutato a fare un passo nella via di una collaborazione e di un accordo che il potere esecutivo aveva il desiderio di stabilire.

" Mi era serbata la grave cura di sapere che lo Storthing pretende di poter modificare la Costituzione senza il consenso del re. Sono irrevocabilmente convinto che questa pretesa non è punto giustificata. Per modificare la legge fondamentale è necessario l'accordo del re e dello Storthing.

" Penetrato dal sentimento del mio dovere regale, manterrò con tutti i miei sforzi questa legge che abbiamo tutti — voi al pari di me — giurato di osservare, e della quale la pace e la sicurezza della società reclamano l'inviolabile rispetto.

" Spero che la discordia e l'agitazione deplorevoli che si sono impadronite della nostra vita politica cederanno il posto, a poco a poco, all'imparzialità ed alla moderazione, che sono gli elementi indispensabili di un giusto apprezzamento delle nostre istituzioni e degli interessi della cosa pubblica. Spero che tutti gli spiriti illuminati ed i buoni patrioti, ciascuno nella misura dei propri mezzi, appoggeranno i miei sforzi per raggiungere questo scopo.

" Si degni la Provvidenza d'allontanare da noi le conseguenze disastrose che trarrebbe seco ogni tentativo di scuotere la base stessa dell'ordine sociale sotto l'egida del quale il popolo norvegiano ha per così lunghi anni vissuto libero e felice.

" Prego l'Onnipotente d'esaudire questi voti, e invocando le sue benedizioni sulla Norvegia e sul suo popolo, dichiaro chiusa la 31ª sessione ordinaria dello Storthing e vi assicuro, o signori, di tutto il mio affetto e della mia benevolenza. „

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Simla, 3. — Una ribellione è scoppiata a Mascatte contro l'autorità d'Isman. Il fratello d'Isman è alla testa della rivolta. La nave inglese *Dryad* si è recata a proteggere i sudditi britannici.

Londra, 4. — Il pacco scoperto a Kildwich conteneva fuochi artificiali che dovevano servire in occasione della visita del principe di Galles a Bradford.

Sofia, 4. — I generali russi Colbass e Skobeleff sono arrivati. Dicesi che Colbass diverrà ministro della guerra e Skobeleff ministro dell'interno.

Alessandria d'Egitto, 4. — I ministri dichiararono di essere decisi a resistere all'intervento turco. Gli ulemas dicono che tale resistenza è giusta e legittima.

Parigi, 4. — Fu distribuito il nuovo *Blue Book* sugli affari d'Egitto. Lord Granville il 23 maggio spiega lo scopo della dimostrazione navale, scopo che si è quello di proteggere gli interessi europei e l'autorità del kedivé.

Lord Granville il 26 maggio sottopone a Freycinet il progetto di un dispaccio ai rappresentanti inglesi e francesi presso le potenze, nel quale dice che converrebbe invitare il sultano a sostenere il kedivé, mantenendo lo *statu quo* in Egitto o limitandovi il soggiorno delle truppe turche.

Gli altri dispacci non presentano interesse.

Londra, 4. — Il *Times* dice: « La Porta fece una dichiarazione confidenziale all'Inghilterra, dichiarandosi disposta a partecipare alla conferenza e a spedire truppe in Egitto, sotto le condizioni indicate dalle potenze. »

Si legge nello stesso giornale: « Parecchie potenze diedero alla Porta il consiglio di ordinare formalmente ad Arabi pascià di recarsi il 5 luglio a Costantinopoli. Se Arabi obbedisce, il prestigio della Porta ci guadagnerà; se ricusa di obbedire, il sultano avrà diritto di trattarlo come un ribelle, e di agire in Egitto come sovrano e non come gendarme dell'Europa. Ove il sultano respingesse questo consiglio, la conferenza deciderebbe un'azione cui parteciperebbero parecchie potenze. »

Roma, 4. — Il *Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate* del 5 corrente annunzia che al 30 giugno vennero studiati per le nuove ferrovie 173 progetti per la complessiva lunghezza di chilometri 1755 con lo importo totale di lire 384,743,185.

Londra, 4. — *Camera dei comuni.* — Approvasi con 402 voti contro 19 la mozione Gladstone di accordare l'urgenza al *bill* di coercizione. I parnellisti protestano contro l'esclusione dei membri che durante la discussione dichiararono il *bill* privo di forza perchè ottenuto violentemente. I parnellisti, eccettuati quattro, lasciano la sala. (*Applausi*)

Parigi, 4. — L'*Agenzia Havas* dice: « Assicurasi che vi sia un accordo completo fra gli ambasciatori sulle condizioni che porranno domani alla Conferenza all'intervento turco. Non si trattò ancora ufficialmente dell'intervento di truppe inglesi, francesi e italiane, ma credesi che le potenze si metterebbero d'accordo prontamente a questo proposito, se la Porta ricusasse il mandato d'intervenire. »

Hyères, 4. — La squadra del Mediterraneo si è diretta verso la Tunisia.

Alessandria d'Egitto, 4. — Ragheb pascià invitò i controllori ad assistere alle sedute del Consiglio dei ministri.

Costantinopoli, 4. — Persistono le voci di crisi ministeriale.

Parigi, 4. — Nella Commissione del Senato per la legge sul divorzio, sei membri sono contrari e tre favorevoli.

I giornali parlano di una leva straordinaria di marinai.

La Francia propose alle potenze di fissare al 16 agosto la conferenza per la protezione dei cavi sottomarini.

Londra, 4. — Si eseguirono molti arresti in Irlanda, causa i recenti assassinii.

Pietroburgo, 4. — Il teatro dell'Arcadia è stato completamente distrutto da un incendio.

Londra, 4. — *Camera dei lordi.* — Il *bill* che modifica la legge sul giuramento parlamentare e concede la facoltà di prestare giuramento o di fare una dichiarazione è stato respinto in seconda lettura con 138 voti contro 32.

Roma, 5. — L'*Agenzia Havas* crede che le potenze si metterebbero prontamente d'accordo per un intervento di truppe inglesi, francesi e italiane in Egitto, se la Porta ricusasse il mandato di intervenire. L'opinione dell'*Agenzia Havas* non ha, in quanto concerne gli intendimenti e propositi del Governo italiano, verun fondamento.

Londra, 5. — Il *Daily-News* ha da Alessandria: « Gli egiziani pongono nuove batterie e rinforzano le truppe. L'ammiraglio

Seymour intimò al governatore di Alessandria di cessare gli armamenti. Se questi ricusa, una seconda intimazione sarà fatta oggi. Se anche questa sarà infruttuosa, si procederà ad un'azione decisiva. »

Lo stesso *Daily-News* ha da Berlino: « Gli ammiragli inglese e francese domandarono ai loro governi l'autorizzazione di bombardare i forti di Alessandria se gli egiziani continuassero i loro lavori di fortificazione. »

Parigi, 5. — La malattia del nunzio si è aggravata.

Londra, 5. — *Camera dei comuni.* — Fu chiusa la discussione degli articoli del *bill* di coercizione.

Londra, 5. — Il gabinetto tenne a Westminster un Consiglio al quale intervennero lord Granville e il comandante in capo delle forze inglesi.

Corre voce che sia imminente un'azione militare. Parlasi anche del bombardamento immediato di Alessandria.

Costantinopoli, 5. — Gli ambasciatori proporranno oggi alla Porta di spedire un corpo di occupazione in Egitto.

NOTIZIE DIVERSE

Accademia Reale delle scienze di Torino. — *Programma di concorso della Classe di scienze morali, storiche e filologiche.* — Due cose riuscirebbero molto utili alla Patria italiana: la prima sarebbe di dare alla coltura le molte terre disabitate della Sardegna, spingendovi elementi di ordine, di lavoro e di popolazione stabile; alle quali condizioni mal soddisfano le attuali colonie penali.

La seconda sarebbe di tenere il più possibile sotto le bandiere i buoni soldati, mediante la fiducia di conseguire dopo un certo numero di anni di servizio i mezzi, coi quali costituirsi una famiglia ed un possesso stabile.

Sembra che codesti due scopi si potrebbero riunire colla istituzione di colonie militari, a somiglianza di quanto fecero soprattutto i Romani. I denari risultanti dalle rafferme e capitalizzati dall'Erario potrebbero, in tale ipotesi, servire al soldato e sottufficiale, congedato dopo parecchi anni, a saldare le prime spese necessarie per porsi alla coltura delle terre che il Governo gli attribuisse in Sardegna a titolo di enfiteusi, o di affittamento, o di donativo.

È chiaro che codeste colonie non dovrebbero essere isolate, ma costituire gruppi di famiglie, nei quali fosse quanto bastasse ad un sufficiente vivere sociale.

Ma il problema è vario e complesso, e va considerato sotto diversi aspetti. Perciò la Classe di scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia delle scienze di Torino, lo pone a quesito per concorso di premio nei termini seguenti:

« Premessi alcuni cenni storici sulle colonie militari antiche e moderne, sull'indole, sull'utilità e sull'ordinamento loro, aggiunti altri cenni sui vari tentativi fatti di colonizzazione in Sardegna, ricercare il modo di istituire nell'isola colonie militari, determinarne il carattere, la regola e l'importanza. »

I lavori dovranno essere presentati non più tardi del giorno 31 dicembre 1884, in lingua italiana, latina o francese, manoscritti, senza nome d'autore. L'Accademia ne darà giudizio entro i primi sei mesi del 1885.

I lavori porteranno un'epigrafe, ed avranno unita una polizza suggellata con dentro il nome e il recapito dell'autore, e di fuori la stessa epigrafe che nel manoscritto. Se questo non vincerà il premio, la polizza verrà abbruciata.

I pieghi dovranno essere suggellati ed indirizzati franchi di porto alla R. Accademia delle scienze di Torino.

Di quelli che verranno consegnati alla segreteria dell'Accademia medesima si darà ricevuta al consegnante.

Lo scritto premiato si stamperà, se l'autore il consente, nei volumi delle *Memorie accademiche*; l'autore ne riceverà cento esemplari a parte, e conserverà per le successive edizioni il suo diritto di proprietà.

Il premio che l'Accademia propone all'autore della migliore Memoria è una medaglia d'oro del valore di lire 2000.

Sono esclusi dal concorso tutti i soci effettivi dell'Accademia nazionali e stranieri.

Torino, il 18 giugno 1882.

Il Presidente: Ercole Ricotti.

L'Accademico segretario: Gaspare Gorresio.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 4 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	21,8	10,3
Domodossola	coperto	—	26,9	13,3
Milano	sereno	—	24,8	14,7
Verona	sereno	—	21,9	14,4
Venezia	sereno	calmo	20,3	15,5
Torino	3/4 coperto	—	24,3	14,9
Parma	sereno	—	23,4	14,3
Modena	1/4 coperto	—	21,3	16,6
Genova	sereno	calmo	26,3	19,0
Pesaro	1/2 coperto	mosso	23,2	14,8
P. Maurizio	sereno	calmo	25,3	18,0
Firenze	sereno	—	22,2	16,0
Urbino	1/2 coperto	—	17,0	14,0
Ancona	coperto	mosso	24,2	17,6
Livorno	sereno	calmo	27,9	17,5
Perugia	1/2 coperto	—	24,6	12,9
Camerino	coperto	—	21,0	10,2
Portoferraio	sereno	mosso	26,5	21,1
Aquila	coperto	—	23,8	12,0
Roma	3/4 coperto	—	26,5	15,9
Foggia	1/4 coperto	—	31,2	17,4
Napoli	piovoso	calmo	24,8	18,7
Portotorres	3/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	23,1	12,8
Lecce	1/4 coperto	—	30,7	19,5
Cosenza	1/2 coperto	—	26,8	14,0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	31,0	20,0
Catanzaro	caliginoso	—	26,6	20,2
Reggio Cal.	piovoso	calmo	24,3	20,3
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	31,8	19,0
Caltanissetta	coperto	—	29,0	18,0
P. Empedocle	coperto	calmo	28,0	20,1
Siracusa	3/4 coperto	calmo	28,7	23,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 4 luglio 1882.

Pressione decrescente rapidamente al NW ed W d'Europa; massima 765 mm. sulla Baviera; minima 748 sulle Ebridi.

In Italia barometro alquanto salito al N; disceso al S e variabile stamane da 763 a 760 mm. dal N al SE.

Nel pomeriggio di ieri temporali con pioggia in diverse stazioni al N e centro, nella notte pioggia forte ad Ancona.

Stamane cielo sereno in Liguria e sulla valle padana; nuvoloso o coperto altrove; venti settentrionali, in molte stazioni moderati.

Temperatura abbassata, nella notte freddo nelle stazioni elevate.

Mare agitato a Po di Primaro e Torremileto; generalmente mosso altrove.

Probabilità: venti settentrionali deboli; temporali specialmente sull'Italia inferiore.

Osservatorio del Collegio Romano — 4 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,1	758,8	758,4	760,1
Termomet. esterno (centigrado)	18,0	25,8	26,2	21,8
Umidità relativa....	75	38	32	48
Umidità assoluta...	11,58	9,35	8,05	9,27
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NNE. 2	NW. 18	NNW. 42	N. 1
Stato del cielo........	8. nubi	1. cumuli	2. cumuli	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 26,8 C. = 21,4 R. | Minimo = 15,9 C. = 12,7 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 5 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	86 80	86 75	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 50
Prestito Romano, Blount	„	—	—	89 80	89 75	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 . .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 80
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale..........	„	500 „	250 „	—	—	578 „	577 „	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	490 „	487 „	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	630 „	629 „	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	447 „
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	965 „	961 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	520 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas . .	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	902 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane..........	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	303 „
Telefoni ed applicazioni elettriche ...	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	103 „
Strade Ferrate Meridionali..........	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	464 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia..........	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi..........	90	101 95	101 70	—
Marsiglia..........	90			
Lione	90			
Londra	90	25 66	25 61	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire..........	—	20 55	20 53	—
Sconto di Banca 5 0[0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 (2° sem. 1882) 89 10, 07 1[2, 05, 02 1[2 cont. - 89 17 1[2, 20, 22 1[2 fine.

Oro 20 54.

Prestito romano Blount 89 75 cont.

Banca Generale 577 50, 577 fine.

Società Acqua Pia antica Marcia 960, 961 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE dell'11 al 20 del mese di Giugno 1882.

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Importi parziali	Totali
Cassa e riserva				L. 74,849,919 24
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta	a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 88,658,542 71	
		id. maggiore di 3 mesi	" 157,216 17	
	Cedole di rendita e cartelle estratte		" 215,645 30	" 89,031,404 18
	Boni del Tesoro acquistati direttamente		" "	
	Cambiali in moneta metallica		" "	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica		" "	"
Anticipazioni				" 40,373,398 52
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 41,563,007 12	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		" "	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		" 716,759 25	" 42,383,909 15
	Effetti ricevuti all'incasso		" 104,142 78	
Crediti				" 23,283,719 17
Sofferenze				" 5,063,398 64
Depositi				" 101,307,212 77
Partite varie				" 25,082.184 82
			TOTALE	L. 401,375 146 49
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				" 1,717,027 71
			TOTALE GENERALE	L. 403,092,174 20

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 48,750,000 "
Massa di rispetto	" 2,558,459 85
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	" 132,582,216 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	" 72,463,606 71
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	" 19,599,722 25
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	" 101,307.212 77
Partite varie	" 21,997,911 14
TOTALE	L. 399,259,129 22
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	" 3,833,044 98
TOTALE GENERALE	L. 403,092,174 20

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 20,060,677 40
Bronzo	" 4,655 84
Biglietti consorziali	" 48,652,876 "
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	" 6,131,710 "
TOTALE	L. 74,849,919 24

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 e 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	" "
Sulle anticipazioni di titoli o valori	" 4 "
Sulle anticipazioni di sete	" "
Sulle anticipazioni di altri generi	" 7 "
Sui conti correnti passivi	" 2 1/2 a 3

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	SOMMA
da L. 50	460,390	L. 23,019,500 "
da L. 100	527.135	" 52,713,500 "
da L. 200	43,352	" 8,670,400 "
da L. 500	50.088	" 25,044,000 "
da L. 1000	22,678	" 22,678,000 "
	TOTALE	L. 132,125,400 "

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	N.	L.
Da cent. 0,50	N. 265,181	L. 132,590 50
Lira 1	" "	" "
" 2	" 728	" 1,456 "
" 5	" 23,936	" 119,680 "
" 10	" 2,842	" 28,420 "
" 20	" 4,446	" 88,920 "
" 250	" 343	" 85,750 "
	Fedi a Cassiere A/F	" "
	TOTALE	L. 132,582,216 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 " e la circolazione L. 132,582,216 50 è di uno a 2 71

Il rapporto fra la riserva L. 68,718,209 24 { la circolazione L. 132,582,216 50 e gli altri debiti a vista " 72,463,606 71 } L. 205,015,823 21 è di uno a 2 98

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. "
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	" "

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 49,147,776 92.

Visto: **Il Direttore Generale**
D. CONSIGLIO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
B. PUZZIELLO.

3546

AVVISO.

3577

Con decreto del 14 giugno 1882 la Corte di appello di Napoli, 1ª sezione, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Giuseppe Antonio Caprera, fatta dai coniugi Alfonso Agovino e Carolina d'Ambrosi, tutti di Sarno.

ALFONSO BASSO proc.

REGIA PRETURA

del 4° mandamento di Roma.

Ad istanza del sig. Bugattelli Annibale, tanto in nome proprio che in quello dei germani fratelli e sorelle, domiciliato per elezione presso la cancelleria della Pretura di Perugia,

Io sottoscritto Fontana Giovanni usciere addetto al suddetto mandamento ho citato gl'infrascritti a comparire innanzi al pretore di Perugia nella udienza del giorno 27 luglio corr. anno, alle ore 9 ant., per sentirsi riconoscere il diritto degli attori a rivendicare il possesso e godimento del terreno distinto in mappa, S. Valentino, al n. 212, colla condanna alle spese:

Signora Boccali Teresa vedova Pelagresti, sig. Boccali D. Gabriele, d'incogniti domicilio, residenza e dimora.

Roma, 1° luglio 1882.

3560 L'usciere GIOVANNI FONTANA.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI VELLETRI.

Bando di vendita.

Il sottoscritto procuratore erariale, delegato nel giudizio di espropriazione promosso dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in persona del signor ricevitore del registro di Sezze, signor Emilio Chelini, contro Savellini Vincenzo, Briganti Carolina e Giovanna Savellini, tanto in nome proprio che come coeredi di Giacinta Savellini, tutti aventi causa da Savellini Vincenzo, convenuti contumaci, fa noto:

Che nell'udienza civile di giovedì 3 agosto 1882, alle ore 10 ant., si procederà all'incanto del seguente immobile, col ribasso di due decimi sul prezzo di lire duemila duecento ottantuno e centesimi 68, colle condizioni riportate nel bando di vendita dell'11 giugno 1882.

Descrizione del fondo.

Una casa in Sermoneta, in contrada Borgo Piscina, segnata in mappa al n° 118, composta di 11 vani, confinante con Riccelli cav. Michele fu Raffaele, strada di Borgo Nuovo e strada dell'Arco Pizzi.

Velletri, 3 luglio 1882. 3608

AVVISO.

A richiesta dell'Arciconfraternita dell'Angelo Custode di Roma, e per essa di monsignor Ernesto Colagnesi Primicerio, domiciliato presso l'avvocato Vincenzo Ferrari, procuratore, che lo rappresenta,

Io sottoscritto Pietro Reggiani, usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Roma, ho notificato al conte Pietro Eugenio De Gendre, di incogniti domicilio, residenza e dimora, una sentenza proferita dal Tribunale civile, 3ª sezione, li 12 giugno 1882, registrata il 14 al vol. 120, n. 4578, Atti giudiziari, con cui, dichiarata la contumacia del De Gendre, veniva condannato al pagamento di lire 2875 45, a titolo danni e rimborso tasse, ed autorizzata la istante Arciconfraternita a ritirare dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, in conto e parziale soddisfazione dei suoi crediti, l'intero ammontare della cartella consolidato dell'annua rendita di lire 535, risultante da certificato 10 settembre 1872, n. 77569, e del certificato provvisorio in lire 2 50, in data come sopra, numero 17168, ordinando il relativo tramutamento, colla condanna del detto De Gendre alle spese dell'intiero giudizio e dell'appello, ammontanti colle ulteriori a lire novecento.

Roma, 2 luglio 1882.

3580 L'usciere PIETRO REGGIANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN NOVARA

AVVISO D'ASTA per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Cannobio.

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Cannobio, nel circondario di Pallanza, nella provincia di Novara.

A tale effetto nel giorno 31 del mese di luglio anno 1882, alle ore 10 ant., sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Novara l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Novara ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Novara.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi, il di cui reddito è di lire 711 98 (lire settecentoundici, centesimi novantotto)

Al medesimo sono assegnate n. 12 rivendite poste nei seguenti comuni, cioè:

N. 2 in Cannobio — N. 1 in Cannero — N. 1 in Cavaglio — N. 1 in Crealla, frazione di Falmenta — N. 1 in Falmenta — N. 1 in Finnero — N. 1 in Gurro — N. 1 in Spoccia — N. 1 in Traffiume — N. 1 in Trarego — N. 1 in S. Bartolomeo — *Totale* 12.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio d'appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale . . { Comune . . . . . Quint. 654 equivalenti a L. 35,164 „
Raffinato. . . . . Id. „ id. „ „
Pastorizio . . . . Id. 54 id. „ 648 „

In complesso Quint. 708 equivalenti a L. 35,812 „

b) Pel tabacchi { Nazionali. Quint. 40 34 pel compless. importo di L. 32,262 „
Esteri . . . Id. „ id. „ „

In complesso. . . . Quint. 40 34 pel compless. importo di L. 32,262 „

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 3 268 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 2 988 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 2134 31.

Le spese per la gestione si calcolano in lire 1332, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 802 31, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolato in lire 711 98, ammonterebbe in totale a lire 1514 29, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alla spesa di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Novara.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali 63 sali per il valore di. . . L. 3,000
In quintali 4 tabacchi id. . . . . „ 3,000

E quindi in totale L. 6,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare la loro offerta, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, all'Intendenza delle finanze in Novara.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese su carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative, tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3° Essere garantite mediante deposito di lire 600, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4° Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Novara, addì 30 giugno 1882.

3602 *L'Intendente*: CARDANI.

MUNICIPIO DI TERMOLI

Avviso d'Asta.

Sistemazione di diverse strade interne ed altri lavori.

Nello incanto tenutosi il giorno 30 giugno 1882, di cui all'avviso d'asta pubblicato in data del 13 detto, l'appalto dei lavori di cui sopra è stato aggiudicato al signor Antonio Bontempo per lire 40,067 35, salvo lo esperimento dei fatali.

Quindi si porta a conoscenza del pubblico che da oggi a tutto il 15 prossimo venturo luglio, fino alle ore 6 pomeridiane, si accetteranno le offerte di ribasso non minori del ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Se in tempo utile adunque saranno presentate delle offerte ammissibili, con altro avviso sarà notificato al pubblico il giorno di riapertura degli incanti.

Dato a Termoli, li 30 giugno 1882.

Il Sindaco: N. DE CHELLIS.

3545 *Il Segretario comunale*: M. CAMPOLIETI.

COMUNE DI VENEZIA

AVVISO.

Nella 45ª estrazione del Prestito a premi di Venezia, creazione 1869, oggi seguita presso il Municipio, a tenore del relativo piano, i premi furono conseguiti dalle seguenti obbligazioni:

Serie che concorrono ai premi.

23	512	677	711	882	946	1145	1149	1215
1225	1241	1353	1541	1650	1721	1747	2280	2545
2934	2967	3102	3141	3157	3195	3245	3254	3261
3387	3459	3478	3569	3593	3633	3803	3815	3852
3894	3945	4105	4137	4139	4149	4191	4222	4558
4606	4714	4769	4877	5074	5223	5287	5379	5410
5458	5511	5521	5570	5607	5825	5846	5889	5904
5915	6035	6041	6111	6246	6550	6561	6565	6653
6688	6789	6870	6875	6882	6947	7010	7088	7124
7305	7329	7335	7525	7629	7865	7881	8048	8123
8144	8236	8267	8379	8393	8405	8563	8591	8629
8698	8803	8806	8838	8876	8921	9002	9059	9064
9074	9141	9174	9282	9397	9442	9530	9614	9661
9676	9806	9829	9878	9924	10168	10216	10319	10443
10481	10567	10619	10636	10815	10883	10884	10917	10958
11035	11218	11595	11718	11778	11797	11875	11880	11899
12107	12190	12520	12574	12601	12616	12635	13003	13038
13320	13440	13617	13654	13803	13849	13865	13998	14045
14103	14188	14198	14376	14435	14584	14600	14688	14721
14749	14849	14869	14913	14993	15014	15039	15110	15196
15211	15214	15238	15492.					

Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio
4222	21	25,000	14376	18	100	7865	14	50	6035	11	50
14683	2	500	3459	10	50	14188	9	50	8629	18	50
5511	24	250	5904	11	50	9282	16	50	677	3	50
5825	20	100	9661	23	50	11875	24	50	8591	11	50
8629	1	100	14849	24	50	6550	11	50	4222	24	50
9924	3	100	5570	4	50	14435	23	50	7881	25	50
13003	21	100	13320	19	50	3815	10	50	6041	16	50
5915	12	100	8921	12	50	6246	9	50	4105	24	50
8803	22	100	8591	6	50	12574	11	50	4149	15	50
14103	17	100	11797	20	50	13654	5	50	8876	21	50
11778	4	100	14600	21	50	3254	13	50			
1215	8	100	11218	5	50						

Le altre obbligazioni appartenenti alle serie estratte, non comprese nella tabella dei premi, sono rimborsabili alla pari, cioè con lire 30 cadauna.

Il pagamento dei premi e rimborsi avrà luogo dal giorno 1° novembre a. c. in avanti.

Venezia, li 30 giugno 1882.

Il ff. di Sindaco: DANTE DI SEREGO ALLIGHIERI.

3585 *Il Segretario:* MEMMO.

N. 209.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Rettifica di avviso di seguito deliberamento.

A rettifica degli avvisi, n. 201, in data 18 e 21 giugno u. s.,

Si fa noto:

Che il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della presunta somma di lire 1,949,800, per la quale (in seguito al ribasso di lire 2 61 per cento), l'appalto delle opere e provviste occorrenti per l'ampliamento e sistemazione del porto di Cagliari, venne il 9 giugno u. s. deliberato, scadrà col mezzogiorno del 10 luglio corrente.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente in questo Ministero e presso la R. Prefettura di Cagliari; ma, ove più di una ne fosse presentata sarà preferita la migliore, e se uguali, quella rassegnata prima.

Roma, 5 luglio 1882.

Il Caposezione: M. FRIGERI.

3439

DIREZIONE DEL LOTTO DI ROMA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 31 luglio 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 155 nel comune di Amelia, con l'aggio medio annuale di lire 1087 91.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti e commessi di Banco, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto, salve le disposizioni contenute nel R. decreto 18 novembre 1880, numero 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 770, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo da cedere a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 30 giugno 1882.

Il Direttore: G. MARINUZZI.

3595

Provincia di Roma — Circondario di Roma

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Avviso di vendita forzata di beni stabili.

L'esattore consorziale di Castel Gandolfo rende pubblicamente noto che, essendo riuscita insufficiente la esecuzione sui beni mobili esperita contro Gasperini Giuseppe fu Giovanni, debitore moroso di imposte scadute a suo carico sui ruoli del comune di Castel Gandolfo per gli anni 1879-80-81, il giorno 27 luglio 1882, alle ore 9 antimeridiane, e nel locale della pretura di Albano Laziale, sotto la presidenza del Regio pretore, assistito dal suo cancelliere, si procederà in odio dello stesso signor Gasperini Giuseppe alla vendita per asta pubblica degli immobili da lui posseduti nel territorio di Castel Gandolfo, e come infra descritti, cioè:

Casa di quattro vani nel comune di Castel Gandolfo al vicolo del Tosso, numero civico 28, numero di mappa o catasto 16 sub. 2°, coerenze Deangelis figli del fu Francesco, Cicinelli Antonio, posteriormente, via Gregoriana e detta strada, salvi ecc. — Allibramento o rendita catastale, lire 60 — Prezzo minimo sul quale viene aperto l'incanto, liquidato a senso dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, lire 415.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente sul prezzo d'estimo qui sopra attribuito a cadun stabile, ed i concorrenti a garanzia delle loro offerte dovranno eseguire in denaro un deposito corrispondente al cinque per cento del prezzo medesimo, di lire 415.

Il deliberatario resterà investito della proprietà dell'immobile appena avrà sborsato l'intiero prezzo del suo acquisto, locchè dovrà effettuare non più tardi di tre giorni dal deliberamento; e non adempiendo entro tal termine al pagamento, lo stabile verrà posto al nuovo incanto a di lui rischio e spese. Sono inoltre a suo carico le spese d'asta, della tassa di registro e contrattuali.

Gli stessi dritti e servitù ora riflettenti l'immobile restano trasferiti dall'espropriando al nuovo deliberatario.

Qualora poi per mancanza di oblatori fallisse il primo incanto come sopra stabilito, a tenore degli articoli 53 e 54 della legge si procederà nello stesso luogo ed all'istessa ora avanti citati ad un secondo esperimento d'asta il giorno 3 agosto 1882, ed eventualmente occorrendo ancora ad un terzo il giorno 10 agosto 1882 sulla metà del prezzo.

Manda perciò a pubblicarsi il presente per tutti gli effetti previsti dalla legge e ad inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia.

Dato a Castel Gandolfo, l'11 giugno 1882.

L'Esattore: ANGELUCCI AGOSTINO.

3554

MUNICIPIO DI FANO

PRESTITO di lire 300,000
colla Banca Industriale e Commerciale di Bologna.

Nella diciottesima estrazione delle cartelle emesse sul Prestito suindicato sortirono i numeri:

1180 1187 415 828 1594 1349

Fano, 1° luglio 1882.

Il ff. di Sindaco: R. GABRIELLI VISEMAN.

3539

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

A termini degli articoli 5 e seguenti del decreto Ministeriale del 17 giugno 1873, emanato in esecuzione dell'articolo 2 del Regio decreto 8 stesso mese, num. 1392, fu denunziato lo smarrimento dei seguenti Buoni a scadenza, cioè:

Buono num. 3941, per lire 598 92, pagabile al 1° luglio 1877 al conte Ercole Barbiano di Belgioioso fu Berengario, sulla Tesoreria di Milano, pel semestre scadente al detto giorno sulle iscrizioni nominative del consolidato 5 0/0, numeri 15253, 175420, 175421 e 175423, per la complessiva rendita di lire 1380.

Buono n. 2, per lire 173 60, pagabile al 1° gennaio 1881 al detto conte Ercole Barbiano di Belgioioso fu Berengario, sulla Tesoreria di Milano, pel semestre scadente in detto giorno sulle iscrizioni nominative del consolidato 5 0/0, nn. 175422 e 618860, per la complessiva rendita di lire 400.

Qualora entro sei mesi da questa pubblicazione non siano notificate opposizioni alla detta Direzione Generale sarà pagato l'importare di detti Buoni, che si riterranno come annullati e di niun valore.

Roma, 26 giugno 1882.

Per il Direttore generale: FERRERO.

3548

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI TORINO

AVVISO D'ASTA (N. 61) *per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.*

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, che essendo stato presentato in tempo utile il ribasso del ventesimo sui prezzi dell'estimativo, ai quali in incanto del giorno 15 giugno 1882 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 30 maggio 1882, dei

Lavori per la costruzione di casermette per artiglieria nell'ex-foro boario in Torino, ascendenti a lire 245,750, da eseguirsi nel termine di giorni trecento,

Per cui, dedotti li ribassi d'incanto di lire 1 90 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 229,026 71,

Si procederà perciò avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione del Genio, via S. Francesco da Paola, n. 7, piano 3°, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore due pomeridiane del giorno 17 luglio 1882, sulla base dei sovra indicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1° Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso l'Intendenza di finanza di Torino, un deposito di lire 25,000 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2° Tale deposito, ed i documenti comprovanti il deposito fatto, dovranno essere presentati alla Direzione suddetta non più tardi delle ore 2 pomeridiane del giorno 17 luglio 1882 fissato per l'incanto.

3° Far constare della loro idoneità, a norma del prescritto delle condizioni generali annesse al capitolato tipo pei lavori dipendenti da questa Direzione, cioè:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Esibire un attestato di persone dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 1° luglio 1882.

Per la Direzione
Il Segretario: N. MONTICELLI.

3578

AVVISO. 3601

Il cav. Cesare Del-Caretto fu cavaliere Alessandro, nato a Sessame, e residente a Ponzone, porse dimanda a S. M. il Re per essere autorizzato ad aggiungere al proprio il cognome *Gatti*; e S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, con suo decreto 4 passato luglio, firmato G. Semmola, lo autorizzò a far eseguire la pubblicazione della sua dimanda.

A termini dell'art. 121 del Reale decreto 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello stato civile, invita chiunque abbia a fare opposizione a tale dimanda, a volerla proporre entro il termine di quattro mesi dalla affissione del presente avviso.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

(Direzione Generale)

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca, nella sua tornata ordinaria del 14 cadente, ha deliberato di convocare la prima assemblea generale degli azionisti presso la sede di Roma per il 22 del p. v. luglio, ad un'ora pomeridiana.

In quest'assemblea, che avrà luogo nei locali della Camera di commercio, piazza di Pietra, si procederà, a termini del R. decreto 4 corrente, alla nomina del Consiglio di reggenza di quella sede.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 26 giugno 1882. 3407

AVVISO.

Con sentenza del pretore del terzo mandamento di Roma in data 20 giugno 1882, registrata il 23 giugno anno corrente, fu condannato Fortunato Franchini, già domiciliato in Roma, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, al pagamento di lire 77 e centesimi 70, a favore di Domenico Salvatore, e dichiarato buono e valido il sequestro stato eseguito presso Orazio Andreoni, terzo sequestrato, e condannato alle spese.

Roma, 3 luglio 1882.

L'usciere del 3° mandamento
3569 PECCHIOLI DOMENICO.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI PORTO MAURIZIO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale delle imposte pel quinquennio 1883-1887.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio della Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1883-1887, a termini della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876 (numero 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), si rende noto quanto segue:

1. Nel giorno 21 del mese di luglio p. v., alle ore 10 ant., in quest'ufficio di Prefettura, e nella sala degli incanti, alla presenza del signor prefetto, presidente della Deputazione provinciale, e coll'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il conferimento della Ricevitoria provinciale e servizio di Cassa della provincia.

2. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato col R. decreto del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 2ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª).

Inoltre il ricevitore, non esistendo capitoli speciali, rimane obbligato al servizio di Cassa per la provincia.

3. Nessun aggio è dovuto al ricevitore provinciale per le somme di cui è cenno all'art. 31 del R. decreto 14 maggio, n. 740 (Serie 3ª).

4. Il metodo col quale si procederà all'esperimento dell'asta è quello della candela vergine, sotto la stretta osservanza dell'art. 94 del regolamento di Contabilità dello Stato.

5. L'aggiudicazione della Ricevitoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio di centesimi 23 per ogni 100 lire sulle somme da esigersi a titolo d'imposte dirette e sovrimposte, col quale aggio verrà aperto l'incanto.

Non si addiverrà all'aggiudicazione quando non vi siano offerte di almeno due concorrenti.

6. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, la quale sarà deliberata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministero delle Finanze.

7. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

8. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma di lire 28,836 25, corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni calcolate in base a quelle del 1881, in lire 1,441,812 77.

9. Il deposito può farsi in denaro o in titoli di rendita pubblica al portatore, al valore di lire 89 80 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 24 corrente mese, num. 148.

I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

10. Il deposito può essere effettuato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta o per produzione di regolare quitanza della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi la presiede, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

11. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nella precisa somma di lire 235,700 la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e degli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª). In tale cauzione di lire 235,700 s'intende compresa la quota per la tassa di macinazione, per le riscossioni speciali e servizio di Cassa della provincia.

12. Per deliberazione 9 corrente della Deputazione provinciale emessa in via d'urgenza ai termini dell'articolo 179 della legge comunale e provinciale, il ricevitore è tenuto al servizio di Cassa della provincia, senza alcun diritto od aggio a titolo.

13. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

14. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inscrizione degli avvisi d'asta.

15. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio amministrativo provinciale le leggi ed il regolamento, i decreti ed i capitoli normali sopra citati per l'appalto della Ricevitoria.

Porto Maurizio, 29 giugno 1882.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
E. BERMONDI.

3520

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Avviso di 2° incanto.

Si fa noto al pubblico che nel giorno di mercoledì 26 del venturo mese di luglio, alle ore 10 antimeridiane, in una delle sale di questa Prefettura, avanti il signor prefetto, o a chi per esso, e con l'intervento ed assistenza di un agente demaniale, si procederà ad un secondo incanto per la

Vendita di diversi oggetti fuori uso di pertinenza dello Stato ed esistenti nel Magazzino della Stazione ferroviaria di Messina, distinti nei lotti seguenti:

N. del lotto	INDICAZIONE dei materiali	Quantità	Prezzo unitario di stima	AMMONTARE dei prezzi	Totale per lotto
1	Apparecchio per rialzo locomotive montato. . . . . N.	1	160 »	160 »	160 »
2	Apparecchio smontato . . »	1	100 »	100 »	100 »
3	Ferro in rotaie. . . . . Chil.	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
4	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
5	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
6	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
7	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
8	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
9	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
10	Idem . . . . . . »	50000 »	0 10	5,000 »	5,000 »
12	Rotaie . . . . »	15000 »	0 10	1,500 »	1,500 »
13	Rotaie . . . . »	5000 »	0 10	500 »	950 »
	Spezzoni diversi di rotaie . »	5000 »	0 09	450 »	
19	Acciaio in rotaie . . . . »	1900 »	0 10	190 »	190 »
21	Acciaio in genere. . . . »	10300 »	0 18	1,854 »	1,854 »

Avvertenze.

1. L'asta si terrà ad estinzione della candela vergine, con le norme e formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. L'incanto verrà aperto per ciascun lotto in aumento dei prezzi unitari risultanti dallo stato indicativo ed estimativo surriportato, e ciascun concorrente dovrà fare la sua offerta in ragione decimale ed in aumento di tutti i prezzi unitari di cadaun lotto, in modo che ciascuna offerta non sia mai minore di una lira per ogni cento lire.

3. Gli aggiudicatari resteranno vincolati al capitolato d'oneri per tale vendita compilato dal Regio Sottocommissario tecnico per l'esercizio delle Strade Ferrate Meridionali Calabro-Sicule in Messina, in data del 6 marzo 1882, vidimato dal Regio Commissariato di Firenze in data del dì 8 stesso mese di marzo.

4. I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno, all'atto della medesima, presentare una ricevuta della Tesoreria provinciale, comprovante il deposito fatto in ragione del quinto dell'intiero prezzo stabilito nel relativo quaderno estimativo del lotto a cui intendono concorrere.

5. Appena approvato il contratto, l'aggiudicatario dovrà eseguire immediatamente in Tesoreria il pagamento del valore dei lotti aggiudicatigli, e dovrà recarsi, nel giorno che gli sarà indicato, nel magazzino ferroviario di Messina, ove trovasi il materiale, e, previa determinazione del peso e del valore del medesimo, riceverne consegna e trasportarlo a sua cura e spese fuori del recinto della ferrovia in cui trovasi.

Non presentandosi l'aggiudicatario nel termine di giorni cinque a stipulare il contratto e ad assistere alla determinazione del peso, o se dopo 5 giorni dalla data del contratto non giustifica d'avere eseguito il pagamento a saldo, come se dopo 15 giorni dall'invito ad assistere alla determinazione del peso egli non avrà fatto ritirare e trasportare fuori del recinto della ferrovia tutto il materiale aggiudicatogli, resta in facoltà dell'Amministrazione governativa di procedere a nuova vendita a danno, spese, rischio e pericolo del medesimo aggiudicatario.

6. Ogni persona potrà prendere visione presso questa R. Prefettura o presso l'ufficio del R. Sottocommissariato dell'esercizio delle ferrovie in Messina, nelle ore d'ufficio, di tutti i documenti riguardanti la vendita degli oggetti e delle norme da seguirsi nell'aggiudicazione stessa, e potrà visitare altresì nel Magazzino ferroviario gli oggetti posti in vendita e descritti nel presente avviso d'asta.

7. Tutte le spese inerenti all'appalto e al contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico degli aggiudicatari.

8. Per speciale disposizione Ministeriale i contratti di appalto saranno approvati e resi esecutorii dal signor prefetto di questa provincia, e le aggiudicazioni avranno luogo in modo definitivo, seduta stante, nel suddetto giorno, e perciò non avrà più luogo nessun aumento in grado di ventesimo.

9. Trattandosi di secondo incanto, l'asta avrà luogo anche con un solo offerente.

Messina, 27 giugno 1882.

Il Segretario: S. FERAUDI.

3489

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

AVVISO DI CONCORSO all'esercizio della Ricevitoria provinciale di Milano pel quinquennio 1883-1887.

Per l'appalto quinquennale 1883-1887 della Ricevitoria di questa provincia, il Consiglio provinciale ha deliberato di procedere alla nomina dell'assuntore, mediante *terna*, e colle norme sancite dagli articoli 3 della legge 2 aprile 1871, e 7 del regolamento approvato con decreto Reale 14 maggio 1882, n. 738.

Sono quindi invitati gli aspiranti al detto appalto a presentare le loro offerte alla sede della Deputazione provinciale, nel palazzo di Prefettura, non più tardi del mezzodì del giorno 10 luglio 1882; dopo di che la Deputazione stessa procederà alla formazione della *terna*, con apposito verbale.

L'offerta dovrà essere presentata in piego chiuso e suggellato.

L'aspirante che verrà scelto dal Consiglio provinciale dovrà cautare la sua offerta entro 5 giorni con un deposito di lire 483,000, corrispondente al 2 per cento delle esazioni a scosso e non iscosso.

Esso deposito dovrà essere fatto nella Cassa provinciale, in numerario effettivo, od in titoli del Debito Pubblico, al prezzo di Borsa di lire 90.

La misura massima dell'aggio è fissata in centesimi 10 per ogni 100 lire di esazione.

Le condizioni ed i patti da osservarsi sono quelli derivanti dalla suddetta legge 20 aprile 1871; dalle leggi modificative in data 30 dicembre 1876 e 2 aprile anno corrente; dal regolamento approvato col succitato decreto Reale 14 maggio anno corrente, n. 738 (Serie 3ª); dal Regio decreto sulla macinazione in data 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª); dalle disposizioni Ministeriali 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª), e successive modificazioni; dai capitoli normali sanciti dal Ministero di Finanze, in data 14 maggio 1882, num. 739, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, approvati dal Regio Ministero suddetto, e qui a piedi riportati.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante che accetta la nomina per il quinquennio, alle condizioni stabilite dagli atti sopra citati.

Nessun aggio però è dovuto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del summentovato Regio decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª). Salve le modificazioni del R. decreto 8 corrente, n. 813.

La cifra della cauzione definitiva da prestarsi dal ricevitore, entro 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata la nomina, è fissata in lire 4,432,600, corrispondente ad una rata delle imposte Regie e provinciali, comprese lire 60,000 per garanzia del servizio di cassa.

Infatti l'ammontare delle annuali riscossioni, sugli estremi forniti dai ruoli, fu riconosciuto dal Regio Ministero nella somma complessiva di lire 24,114,062.

È compreso nel servizio della Ricevitoria anche quello della Cassa provinciale.

Le spese del presente avviso di concorso, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge 20 aprile 1871, e della circolare Ministeriale 7 gennaio 1872.

L'offerente rimane obbligato pel fatto stesso dell'offerta, e la provincia dopo la nomina pronunciata dal Consiglio provinciale, e l'approvazione del Regio Ministero di Finanza.

Il deposito interinale presentato in ordine all'offerta sarà restituito dopo la ricognizione della cauzione definitiva.

Milano, il 1° luglio 1882.

Il Prefetto Presidente: A. BASILE.

Capitoli speciali.

1° Il ricevitore si obbliga di notificare alla Deputazione i versamenti delle imposte erariali che deve fare al Regio Erario, indicando le date ed i numeri delle bollette della Tesoreria percipiente.

2° Il ricevitore provinciale, oltre alle mansioni inerenti al servizio delle imposte, si obbliga di assumere anche le funzioni di cassiere della provincia.

Come tale dovrà curare le entrate, effettuare i pagamenti e prestarsi a tutte quelle altre operazioni di Cassa, che sono inerenti alla natura di questo ufficio, o che potranno essergli prescritte dalla Deputazione provinciale con appositi ordinativi.

3° Si ritiene assunto dal ricevitore l'obbligo del non riscosso per riscosso, per quelle entrate riguardo alle quali le leggi danno i mezzi di esecuzione parata.

4° I pagamenti non potranno eseguirsi legalmente che sopra mandati conformi al modello in corso e muniti delle firme del ragioniere capo, di un deputato e del prefetto presidente.

5° Il ricevitore rimetterà giornalmente alla Ragioneria provinciale lo stato sommario della sua gestione di Cassa, attenendosi a quei moduli, che gli verranno suggeriti dalla Ragioneria stessa.

6° È riservata alla Deputazione provinciale la facoltà di controllare l'esercizio della Cassa, mediante scandagli improvvisi e saltuari, ed anche col mezzo di uno o più suoi delegati.

Si riserva pure il diritto di provvedere per l'impiego di quelle giacenze, che potesse ritenere esuberanti al bisogno dell'ordinaria gestione.

Indipendentemente poi dai detti controlli e scandagli il ricevitore provinciale dovrà di sua privata iniziativa provocare la erogazione delle giacenze di Cassa, mediante il loro impiego, appena che i fondi stessi superassero la somma di lire 200,000.

7° I mandati di pagamento collettivi saranno registrati in uscita nel giornale di Cassa solo dopo la loro totale estinzione.

Però sarà cura del ricevitore e cassiere di tenere in evidenza sopra apposito registro i parziali pagamenti, che man mano gli occorre di effettuare sopra tali mandati, riponendo in sede separata i mandati stessi fino alla completa loro estinzione.

Scorso poi un mese dalla data del mandato, se si verifica il caso in cui sia rimasta scoperta di pagamento una cifra parziale, sarà cura del cassiere di darne comunicazione alla Deputazione.

Questa, ove non si trovi di disporre altrimenti, emetterà ordine di riduzione, ed il cassiere sarà con ciò autorizzato a discaricarsi del mandato in base alla cifra ridotta, indossando l'ordine al mandato stesso in prova della seguita sua riduzione.

8. Il cassiere e ricevitore provinciale terrà aperto l'ufficio a comodo del pubblico tutti i giorni non festivi dell'anno, dalle ore dieci antimeridiane alle tre pomeridiane.

9. Il cassiere provinciale dovrà assumere in custodia tutti quei valori e somme, sia di ragione della provincia che dei terzi, che la Deputazione crederà di passargli a titolo di deposito.

Tali depositi dovranno essere custoditi in apposita Cassa a tre chiavi, di cui una sarà conservata dal cassiere e le altre due dai rappresentanti od incaricati dalla Deputazione provinciale.

10. A togliere ogni dubbio si dichiara che sulle esazioni e sui pagamenti, che la Cassa potrà essere chiamata a fare dalla Deputazione, tanto per conto del Regio Erario che della provincia, o di altri Corpi morali, il cassiere non avrà diritto nè a provvigione di sorta, nè a qualsiasi corrispettivo, essendo questi servizi compresi nel corrispettivo che risulterà deliberato in esito alla terna.

È fatta solo riserva pel rimborso di quelle spese forzose, che il cassiere dovesse incontrare per recarsi fuori di provincia.

11. I locali di servizio della Ricevitoria della Cassa provinciale dovranno aver sede in quella località che sarà benevisa dalla Deputazione provinciale, e sempre a piano terreno.

12. Oltre la cauzione, che sarà determinata dalla Regia Intendenza per garanzia delle imposte Regie e sovrimposte provinciali, il ricevitore provinciale dovrà prestare anche altra cauzione di lire 60,000, a garanzia delle eventuali riscossioni, che potranno essere fatte all'infuori delle suddette imposte Regie e sovrimposte provinciali.

13. Si convengono a carico della provincia le spese per bolli delle quietanze che la Ricevitoria deve pur ritirare dai creditori della provincia stessa in prova dei seguiti pagamenti, lasciandosi d'altra parte alla cura ed alla responsabilità della Ricevitoria provinciale il procurarsi dagli esattori comunali e dagli altri qualsiansi debitori contrattuali della provincia il rimborso delle spese per i bolli, delle bollette e quitanze, che la Ricevitoria avrà occasione di rilasciare in prova degli ottenuti incassi.

14. Siccome per le entrate provinciali che non sono soggette alla riscossione privilegiata delle imposte e sovrimposte, il ricevitore non ha l'obbligo del non scosso e non scosso, così la rappresentanza provinciale appaltante avrà speciale riguardo a quelle offerte degli aspiranti che assumeranno l'esazione di dette entrate provinciali per un aggio inferiore di quello designato per la riscossione della sovrimposta provinciale; a questo effetto si pone in speciale rilievo che le partite in mora di dette entrate non privilegiate vengono compulsate a cura e carico dell'Amministrazione provinciale.

Dalla Deputazione provinciale, Milano, 16 giugno 1882.

3593

COMUNE DI TRIVERO

Avviso d'Asta.

Si rende noto che in esecuzione alle deliberazioni consigliari 28 dicembre 1876, 27 novembre 1881, 12 febbraio, 21 marzo e 19 aprile 1882, nel giorno 18 luglio p. v., a cominciare dalle ore otto antimeridiane, ed occorrendo nei giorni successivi alla stess'ora, in Trivero-Matrice, e nell'oratorio di San Rocco, avanti la Giunta municipale, coll'assistenza del segretario comunale, seguirà l'incanto ad estinzione di candela vergine della vendita di 86 lotti beni comunali incolti, posti in questo territorio, nella regione San Bernardo, in aumento ai prezzi a caduno di essi attribuiti dal perito, alle condizioni dallo stesso proposte, nonchè alle altre stabilite da questo Consiglio comunale, e visibili nella segreteria municipale in tutti i giorni nelle ore d'ufficio, a seconda delle quali:

1. Il termine utile alla presentazione dell'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione è di giorni 15 consecutivi per i lotti dal numero uno al 59, e di giorni 15 scadenti al mezzodì per i lotti dal n. 60 all'86 compreso.

2. Ogni aspirante dovrà depositare, a mani del procedente, il trenta per cento dei prezzi d'asta di cadun lotto, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lira una per i lotti dall'uno al 56, dal 60 all'82, e di lire cinque per i lotti 57, 58, 59, 83, 84, 85 e 86.

3. Le spese d'incanto, di deliberamento, perizia, registrazione, nonchè quelle di riduzione in atto pubblico, compresa copia pel Comune, tutte insomma senza eccezione o riserva, saranno a carico dei deliberatari.

4. All'epoca della riduzione in atto pubblico, i deliberatari dovranno presentare idonea cauzione o fideiussione benevisa alla Giunta municipale.

Trivero, 28 giugno 1882.

3544

Per il Sindaco — *L'Assessore*: GIOJA ANTONIO.

PROVINCIA DI ROMA — MUNICIPIO DI FRASCATI

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria consorziale di Frascati per il quinquennio 1883-1887.

Il presidente del Consorzio esattoriale di Frascati rende noto quanto segue:

1. Dalla data del presente avviso sino alle ore 12 meridiane del giorno 12 del corrente mese di luglio è aperto, nella sala municipale di questo capoluogo, durante l'orario d'ufficio, il concorso per terna all'appalto dell'Esattoria consorziale, composta dei comuni di Frascati, Monte Compatri, Rocca di Papa, Rocca Priora, Monte Porzio Catone, Grottaferrata e Colonna, per il quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di lire tre per ogni cento lire di versamento d'imposte, sovrimposte e tasse ed altre riscossioni esigibili, coll'obbligo del non riscosso come riscosso, comprese le entrate comunali di qualunque natura.

2. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato nel precedente articolo.

3. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata con le leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal Regio decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con Regio decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, numero 751 (Serie 3ª).

Inoltre l'esattore è obbligato di osservare i capitoli speciali, di cui si riportano le condizioni essenziali, e cioè: 1. Incarico del servizio di Cassa dei comuni consorziati — 2. Obbligo dell'esazione delle rendite delle singole Opere pie esistenti nei comuni, quando dalle Amministrazioni ne sia richiesto, e gli sia assegnato un aggio eguale a quello che gli viene corrisposto dal Consorzio — 3. Obbligo di tenere permanentemente in ogni comune del Consorzio una persona riconosciuta a termini di legge, che lo rappresenti tanto nelle riscossioni che nei pagamenti, ecc.

4. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5. Le spese del contratto, della cauzione e quelle di stampa e d'inserzione stanno a carico del nominato.

6. Il nominato, all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina, di cui all'art. 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire 14,684 39 previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per 100 della presunta riscossione annuale in lire 734,219 61.

7. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 89 70 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 giugno 1882, numero 151. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del comune, della provincia o della Tesoreria governativa.

8. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 117,500 (centodiciassettemila cinquecento) la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

9. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili (nelle ore d'ufficio) presso le segreterie dei comuni del Consorzio le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, nonchè i capitoli speciali presso il comune capoluogo e l'Agenzia distrettuale delle imposte.

Frascati, li 3 luglio 1882.

3618 *Il Presidente del Consorzio*: CARLO CARLETTI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 luglio 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 314, nel comune di Capodrise, con l'aggio medio annuale di lire 678 73.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti e ai commessi di Banco, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 480, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per 100 sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 22 giugno 1882.

3524 *Il Direttore*: G. MARINUZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

Avviso d'Asta per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 26 giugno 1882 per l'appalto della rivendita dei generi di privativa n. 45, nel comune di Verona città, via San Sebastiano, nel circondario di Verona, provincia di Verona, e del reddito medio lordo di lire 5838 20, avendo dato quello di lire 5656 36 nel 1879-1880, lire 5884 23 nel 1880-1881, lire 5974 02 nel 1881-1882, si fa noto che nel giorno 26 del mese di luglio anno 1882, alle ore 12 merid., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Verona un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino di vendita in Verona.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Verona.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 583 82, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dallo articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Verona, il 26 giugno 1882.

3484 *L'Intendente*: VENDRAMIN.

INTENDENZA DI FINANZA IN MACERATA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite qui appresso indicate:

N. d'ordine	N. della rivendita	Comune	Borgata o contrada	Reddito lordo a tabacchi	Magazzino
1	1	Fiuminata.	Laverino	52 60	Camerino
2	3	Pievetorina	Tazza	21 16	Camerino
3	1	Camporotondo . . .	—	184 29	Camerino
4	2	Serravalle di Chienti .	Cese	81 90	Camerino
5	8	Macerata	Via S. Domenico	566 21	Macerata

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Macerata, addì 1° luglio 1882.

3541 *L'Intendente*: PERI.

IL PREFETTO PRESIDENTE
della Deputazione Provinciale di Udine
NOTIFICA

che il Consiglio della provincia con deliberazione emessa nella seduta 29 aprile anno corrente ha stabilito di procedere sopra terna alla nomina del ricevitore provinciale per il quinquennio computabile dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre 1887.

In esecuzione a tale deliberato sono invitati gli aspiranti alla Ricevitoria suddetta a presentare le loro domande in carta da bollo da una lira alla segreteria di questa Deputazione provinciale non più tardi del giorno 12 luglio prossimo, facendosi avvertenza che la indicata nomina è regolata dalle condizioni seguenti:

a) L'aggio a favore del ricevitore, per ogni 100 lire di riscossione, è fissato a centesimi 25, e potrà essere nelle domande dei concorrenti ribassato senza che ciò produca vincolo sulla scelta;

b) La cauzione complessiva a prestarsi dal ricevitore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, è fissata in lire 699,300 in beni stabili o in rendita del Debito Pubblico dello Stato, ai termini e nei modi designati all'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192;

c) Il concorrente alla Ricevitoria dovrà unire alla domanda, a garanzia della sua offerta, la ricevuta del deposito di lire 76,858 78, da farsi presso la Cassa provinciale o presso le Tesorerie del Governo, in numerario o in rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al corso di Borsa, desunto dall'ultimo listino della *Gazzetta Ufficiale*, ed inoltre dovrà dichiarare:

1. Che accetta tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nelle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, num. 674, relativo regolamento approvato con R. decreto 14 maggio, num. 738 e R. decreto 14 maggio 1882, n. 740, sulla riscossione della tassa di macinazione dei cereali, modificato dal R. decreto 8 giugno 1882.

2. Che accetta le altre condizioni indicate nei capitoli normali approvate con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739, e nella tabella delle spese per gli atti esecutivi approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751, e quelle dei capitoli speciali approvati con telegramma Ministeriale 25 corrente, qui sotto riportati;

d) Al ricevitore provinciale non sarà dovuto alcun aggio sulle somme di cui è cenno nell'art. 31 del R. decreto 14 maggio 1882, n. 740;

e) Le spese tutte di stampa del manifesto, inserzioni e del contratto da stipularsi, tenuto conto per quest'ultimo delle esenzioni accordate dall'art. 49 della suindicata legge, saranno a carico del ricevitore provinciale nominato;

f) Il deposito delle lire 76,858 78 sarà restituito ai concorrenti non prescelti subito seguita la nomina del ricevitore da parte del Consiglio provinciale;

g) Le deliberazioni, le leggi, regolamenti, capitoli normali menzionati nel presente manifesto, sono ispezionabili tutti i giorni e nelle ore d'ufficio presso la segreteria della provinciale Amministrazione.

Udine, 26 giugno 1882.

Il R. Prefetto Presidente: G. BRUSSI.

Capitolato speciale *per il servizio del ricevitore provinciale quale cassiere della provinciale Amministrazione.*

Art. 1. Il ricevitore delle imposte dirette adempie l'ufficio di cassiere della provincia senza corrispettivo riguardo alle rendite indicate nel quarto comma dell'articolo 4 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738.

Art. 2. Sulla base di ruoli speciali, che gli saranno consegnati dalla Deputazione provinciale, il ricevitore assume anche le entrate di diritto pubblico che esigono servizio di riscossione, e ciò con l'obbligo di versare il non riscosso pel riscosso. Questo servizio viene compensato con l'aggio nella misura stessa stabilita per le imposte, tasse e contributi.

Art. 3. È incaricato il ricevitore provinciale a dar corso al procedimento di legge per la esazione delle entrate, di cui il precedente articolo 2, e la provincia è tenuta a compensarlo mediante liquidazioni di discarico per le partite che risultassero inesigibili, e delle relative spese di esecuzione e di lite

Art. 4. L'Amministrazione provinciale è facoltizzata a fissare in qualunque tempo le scadenze per la riscossione delle proprie entrate di diritto privato.

Art. 5. La gestione di Cassa per qualunque istituzione che dalla provincia venisse attuata s'intende accollata al ricevitore.

Art. 6. Il ricevitore, oltre all'estinguere i mandati, dei quali è cenno all'articolo 84 della legge 20 aprile 1871, n. 192, dovrà prestarsi per la esecuzione degli ordini che la Deputazione provinciale fosse per impartirgli per la contemporanea utilizzazione dei fondi giacenti e loro reincasso, e ciò senza verun compenso.

Art. 7. L'ammontare della cauzione da prestarsi dal ricevitore per conto della provincia per le entrate diverse delle sovrimposte provinciali resta stabilito in lire 52,545 (cinquantaduemila cinquecentoquarantacinque). 3551

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo
COMUNE DI VETRALLA

AVVISO D'ASTA in secondo esperimento *per vendita di numero* 1575 *piante di cerro, di proprietà comunale.*

Riuscito deserto l'esperimento d'asta che doveva avere luogo oggi per la vendita del taglio di num. 1575 piante di cerro, nelle selve comunali denominate Valli, Pian della Botte e Montefogliano, si notifica che, previa l'abbreviazione dei termini legalmente deliberata, nel giorno 12 luglio volgente, alle ore dieci antimeridiane, si procederà in questa residenza municipale, ed innanzi al sindaco sottoscritto, ad un secondo incanto col metodo della candela vergine, onde aggiudicare il taglio suindicato, sotto le condizioni descritte nell'avviso precedente; avvertendo che si farà luogo al deliberamento con il concorso anche di un solo offerente.

Il termine utile per il miglioramento del ventesimo è fissato a giorni otto, i quali scadono alle ore dodici meridiane del giorno ventuno volgente.

Vetralla, 3 luglio 1882.

Il Sindaco: BERNARDINO PALAZZI.

3591 *Il Segretario*: G. MARCHESINI.

PROVINCIA DI GENOVA

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883-1887

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale 1° giugno corrente,

Rende noto

Che nel giorno venticinque del mese di luglio prossimo venturo, alle ore undici antimeridiane, si procederà in una sala degli uffici provinciali, sotto la presidenza del prefetto, o chi per esso, coll'assistenza di un delegato della Amministrazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, e del segretario capo della Deputazione provinciale, all'esperimento del pubblico incanto, a mezzo di offerte segrete, per l'appalto della Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1883-1887.

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi ed avrà tutti i diritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª); 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674, sulla riscossione delle imposte dirette; dal relativo regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, num. 738; dal R. decreto pure 14 maggio 1882, n. 740, sulla riscossione della tassa sulla macinazione, modificato dal R. decreto 8 giugno 1882, n. 813, e dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739, e dalla Tabella per le spese degli atti esecutivi approvata col decreto Ministeriale 18 maggio 1882.

L'asta sarà aperta sull'aggio di centesimi 10 per ogni cento lire, che l'appaltatore avrà versato in Tesoreria.

Per essere ammessi all'asta si dovrà depositare, a garanzia della offerta, presso l'ufficio precedente, o provare al medesimo, con regolare quietanza della Tesoreria governativa, di aver depositata la somma di lire 274,012, in danaro od in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa di 89 70, desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 corrente giugno, numero 151, la quale somma corrisponde al 2 per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in lire 13,700,648 05.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito dovranno avere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione del deposito fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione, se non dopo reso definitivo il deliberamento, e prestata da esso la cauzione a garanzia dell'appalto della somma di lire 2,459,200, nei modi prescritti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e del regolamento 14 maggio 1882, numero 738.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve essere fatta all'atto dell'aggiudicazione, e questa deve venire accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore; intanto il dichiarante, che fece e garantì l'offerta, si ritiene obbligato, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge.

Nella Ricevitoria non è compreso il servizio della Tesoreria della provincia, il quale è esercitato da un tesoriere speciale nominato dall'Amministrazione provinciale.

Le offerte di ribasso dovranno essere presentate a mezzo di schede segrete, a norma degli articoli 93 e 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Non sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di colui che avrà fatto il maggior ribasso sull'aggio suddetto, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Nessun aggio è dovuto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del Regio decreto in data 14 maggio 1882, numero 740 (Serie 3ª).

Gli Istituti di emissione non possono concorrere a questo primo esperimento d'asta.

Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione saranno pagate dall'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dalla legge.

La legge, il regolamento ed i capitoli normali contenenti i patti e le condizioni che debbono regolare il contratto di appalto sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale e presso l'Intendenza di finanza in Genova.

Genova, 30 giugno 1882.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
RAMOGNINI.

3549 *Il Segretario capo*: A. MAZZA.

P. G. N. 39139.

S. P. Q. R.

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria comunale di Roma pel quinquennio 1883-1887.

La Giunta municipale di Roma rende noto quanto segue:

1° Dal giorno 3 luglio corrente sino alle ore 12 meridiane del giorno dodici detto mese è aperto nella segreteria generale di questo comune, durante l'orario d'ufficio, il concorso per terna all'appalto dell'Esattoria di Roma, per il quinquennio 1883-1887 sulla base dell'aggio di centesimi novantadue per ogni cento lire di versamento d'imposte, sovrimposte e tasse, ed altre riscossioni esigibili coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

2° Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato nel precedente articolo.

3° Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, num. 738 (Serie 3ª); dal Regio decreto 14 maggio 1882, num. 740 (Serie 3ª), modificato con Regio decreto 8 giugno 1882, num. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, numero 751 (Serie 3ª).

Inoltre l'esattore è obbligato di osservare i capitoli speciali, di cui si riportano le condizioni essenziali, cioè:

1. L'esattore assumerà il solo servizio di Esattoria, restando escluso dall'appalto quello della Tesoreria della Cassa comunale.

2. Dovrà l'esattore continuare il contratto fino al termine stabilito, quando anche venisse fatta qualche mutazione nel circondario del Comune. Verificandosi un tal caso sottostarà alle relative conseguenze senza aumento di aggio od altro compenso.

3. Nel caso che per disposizione di legge il contratto non potesse durare l'intero quinquennio, si dichiara rescindibile il contratto stesso senza diritto di compenso all'esattore.

4. Oltre la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte, e tasse provinciali e comunali in conformità dei ruoli consegnatigli, l'esattore dovrà esigere quelle altre tasse mediante ruoli, che in seguito fossero imposte.

5. Le multe comunali, la cui esigenza è affidata all'esattore, dovranno da questo esigersi e versarsi coll'obbligo dell'inesatto per esatto. Esse danno diritto parimenti all'aggio stabilito per le imposte dirette.

6. Se per accertare meglio la validità della cauzione che sarà offerta a garanzia dell'esattore, o per assicurarsi che la stessa sia ancora sufficiente durante l'esercizio dell'Esattoria, la Giunta municipale crederà fare delle pratiche d'ufficio che importino spese, l'esattore sarà in obbligo di pagarne lo importo, e ciò senza pregiudizio delle altre misure che dalla legge o dal regolamento sono indicate per casi di mancata o ritardata cauzione.

7. Quando la cauzione sia in beni stabili dovrà l'esattore o il fideiussore comprovare alla Giunta al finire d'ogni anno che furono pagate tutte le imposte gravitanti i detti stabili, e per i fabbricati comprovare anche il pagamento del canone di assicurazione dagli incendi. In caso di mancanza a presentare tali prove si fa luogo all'applicazione del secondo inciso dell'art. 29 del regolamento.

8. Il locale in cui, e non altrove, dovrà l'esattore tenere il proprio ufficio per ricevervi le riscossioni sarà nel capoluogo del comune o in casa propria dell'esattore, se vi abita, o in altro sito, a di lui spesa, che sia di aggradimento della Giunta municipale. Invece i locali per le esazioni da farsi nelle frazioni del comune saranno forniti gratuitamente dal comune stesso.

L'ufficio di Roma dovrà essere aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane, ed in quelli riconosciuti festivi dallo Stato dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

9. Le tasse comunali saranno riscosse alle rispettive scadenze colle imposte e sovrimposte.

10. Se mai avvenisse in qualunque tempo che l'autorità competente trovasse alcuno dei patti speciali in collisione colla legge o col regolamento, e ne ordinasse la soppressione o la modificazione, l'esattore in tal caso dovrà tollerarle ed adattarvisi, e sarà nullameno obbligato alla piena esecuzione del rimanente.

4° Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5° Le spese del contratto, della cauzione e quelle eventuali di stampa e di inserzione stanno a carico del nominato.

6° Il nominato all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina, di cui all'art. 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire 421,000, previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per cento circa della presunta riscossione annuale.

7° Il deposito può farsi in denaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore desunto dall'ultimo listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel giorno in cui ha luogo il deposito stesso. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del comune, della provincia o della Tesoreria governativa.

8° Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 3,479,100 (lire tre milioni quattrocento settantanovemila cento) la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e degli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

9° Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria generale municipale e nell'Agenzia superiore delle imposte dirette, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, non che i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Esattoria.

Roma, dal Campidoglio, il 2 luglio 1882.

Per la Giunta
Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.
Il Segretario generale: A. VALLE.

3622

Provincia di Catanzaro — Circondario di Nicastro

COMUNE DI NICASTRO

Avviso d'Asta.

Il sindaco della città di Nicastro,

Visto il progetto 15 aprile 1881, con le modifiche apportate all'altro progetto del 3 luglio detto anno, relativo alla sistemazione di una parte del tronco del torrente Piazza, a monte dell'abitato di Nicastro e del burrone Macinelli, influente del torrente medesimo, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio dell'8 giugno, n. 43109-2975, Divisione 6ª, in relazione al voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 28 maggio, regolarmente omologato dalla Regia Prefettura di questa provincia con decreto 15 agosto 1881;

Visto il capitolato generale d'appalto della medesima data, annesso al relativo progetto d'arte,

Fa noto al pubblico

Che nel giorno di domenica 23 luglio 1882, alle ore 10 antim., con la continuazione, alla presenza del sindaco o di chi per esso, con l'assistenza del segretario comunale, si procederà, col metodo della candela vergine, in conformità degli articoli 92 e seguenti del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, allo incanto a ribasso dell'appalto dei lavori d'arginazione di sopra enunciati, e descritti nel relativo progetto d'arte, e con gli atti ad esso inerenti, pel prezzo complessivo di lire 175,000, in base ai capitolati generali e parziali di sopra menzionati, e con le seguenti altre condizioni, oltre di quelle che saranno stabilite nella stipula del contratto.

Per essere ammesso a concorrere all'aggiudicazione delle dette opere si dovrà produrre:

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del domicilio dei concorrenti;

2. Attestato di un ingegnere o di persona dell'arte, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di mesi 6 prima degl'incanti, ed assicuri che l'aspirante ha le condizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e direzione de' lavori da appaltarsi;

3. I concorrenti all'asta dovranno depositare presso l'ufficio in cui si terranno gl'incanti la somma di lire 12,000 come cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge.

Il deposito si farà in moneta metallica od in biglietti di Banca, accettati dalle Casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito Pubblico al corso del giorno del deposito.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione fino alla stipula del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gl'incanti;

4. Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo d'appalto, tanto su i lavori a corpo che a misura;

5. Il deliberamento seguirà a favore dell'aspirante che offrirà un ribasso maggiore;

6. Sono fissati a giorni 15 i fatali per le nuove offerte a ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 7 del successivo mese d'agosto 1882;

7. I lavori di cui è parola nel presente avviso dovranno essere espletati fra il termine di mesi 18, decorrendi dal giorno in cui s'intraprende la consegna dei lavori. Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese, e sottostare ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo di lire 25;

8. L'Amministrazione comunale avrà diritto di fare sorvegliare i lavori da uno o più periti per ottenervene l'esecuzione dell'opera, e l'esatta osservanza del capitolato d'appalto;

9. A misura che progrediranno i lavori, si procederà al relativo scandaglio sulla richiesta dello imprenditore;

10. Entro 10 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto, ed al momento della stipulazione l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, nel modo stabilito dal capitolato, e non minore del 20 per cento sul prezzo delle opere che si concedono in appalto;

11. Il progetto d'arte coi relativi allegati e documenti trovansi depositati nella segreteria comunale, e chiunque degl'interessati potrà prenderne visione;

12. Tutte le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Nicastro, 30 giugno 1882.

Il Sindaco: AVV. CESARE MATERASSO.
ANTONIO DE SENSI, *Segretario.*

3565

(3ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo delle Guardie di finanza

Avviso d'Asta.

Nel giorno 1° agosto 1882, ad un'ora pomeridiana, avrà luogo nel locale della Direzione generale delle gabelle in Roma, presso una Commissione del Consiglio di amministrazione del fondo di massa delle guardie di finanza, che presiede all'asta, nonchè presso le Intendenze di finanza di Firenze, Milano, Torino e Venezia, quali sedi delegate, un pubblico incanto col sistema delle schede segrete e secondo le norme stabilite dal regolamento generale per la Contabilità dello Stato, approvato col R. decreto 4 settembre 1870, per la fornitura in un solo lotto dei diversi articoli per le guardie di finanza descritti nella sottoposta tabella.

L'appalto sarà duraturo per un quinquennio, decorribile dal giorno della stipulazione del contratto relativo, ed avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate dai capitoli d'oneri a stampa, visibili nelle ore d'ufficio nelle sedi di incanto, presso le quali sarà pure depositato ed ostensibile a chiunque un campione per ogni singolo articolo di divisa.

Le offerte per esser valide dovranno:

a) Essere estese in carta da bollo da una lira, debitamente suggellate a ceralacca, ed esprimere in tutte lettere ed in cifre il ribasso di un tanto per cento che s'intende di fare, ribasso che deve esser applicato sull'ammontare complessivo della fornitura, in base ai prezzi d'asta stabiliti per ciascun articolo, e non mai sui prezzi parziali;

b) Non contenere clausole, modificazioni, restrizioni o riserve di sorta alcuna alle condizioni stabilite dai capitoli d'oneri;

c) Essere garantite da una ricevuta di deposito provvisorio di lire 20,000 (lire ventimila) effettuato in una Tesoreria dello Stato in numerario, in biglietti di Banca aventi corso legale, oppure in rendita consolidata del Regno d'Italia 5 o 3 per cento, calcolata al valore di Borsa del giorno in cui il deposito fu effettuato.

d) Essere accompagnate da un certificato della Camera di commercio, sotto la cui giurisdizione il concorrente esercita la sua professione, industria o commercio, ovvero da altra prova della sua entità morale di data non anteriore a due mesi, il quale constati espressamente avere esso concorrente le qualità ed i mezzi sufficienti per soddisfare puntualmente agli obblighi che va ad assumere coll'appalto cui aspira.

La ricevuta di deposito ed il certificato, di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno essere consegnati alle rispettive sedi d'incanto contemporaneamente alla presentazione della scheda d'offerta.

e) Portare la firma dell'offerente, ed indicare il luogo del suo domicilio.

Le schede presentate alle sedi d'incanto saranno, a termini dell'art. 95 del regolamento di Contabilità, aperte nel giorno ed ora fissati dal presente avviso, e pubblicate in presenza degli astanti, e l'offerta migliore sarà nello stesso giorno in plico raccomandato trasmessa alla Commissione suddetta presso la Direzione generale delle gabelle in Roma, sede centrale dell'incanto.

I depositi provvisori di cui all'articolo precedente lettera *c*) saranno restituiti agli offerenti, ad eccezione di quelli che devono rimanere a garanzia delle offerte più favorevoli da trasmettersi alla Commissione centrale.

Tre giorni dopo quello della presentazione delle offerte, e precisamente ad un'ora pomeridiana del giorno 4 agosto predetto, la Commissione centrale d'incanto presso la Direzione generale delle gabelle in Roma procederà alla aggiudicazione provvisoria dell'impresa a favore di quello fra i concorrenti che avrà presentato il partito migliore sul ribasso indicato nella scheda d'ufficio, la quale suggellata verrà depositata sul banco della presidenza dell'asta nel giorno del deliberamento, ed aperta subito dopo che saranno state lette in presenza dei concorrenti e descritte nel relativo verbale le offerte tutte state presentate.

Seguito il deliberamento provvisorio si restituiranno i depositi fatti dai concorrenti, ad eccezione di quello del deliberatario, che sarà trattenuto sino al momento della prestazione della cauzione del contratto, o della presentazione di un'offerta di ribasso non minore del ventesimo.

Il deposito fatto per adire all'asta rimarrà senz'altro proprietà della massa delle guardie doganali qualora l'aggiudicatario definitivo non si presentasse entro quindici giorni dopo l'aggiudicazione per la stipulazione del contratto, e sarà anche in facoltà dell'Amministrazione della massa di procedere ad un nuovo incanto a rischio e spese dello stesso.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore col contratto è di lire 50,000, e dovrà farsi mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita del consolidato italiano 5 o 3 per cento al valore medio di Borsa del semestre precedente alla stipulazione del contratto diminuito di un decimo, a tenore dell'art. 2 del Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2ª).

Qualora abbia luogo l'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, e scadrà col giorno 19 agosto 1882, all'ora una pomeridiana, il periodo di tempo per le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, a termini dello art. 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Se verranno in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dello articolo 99 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto che si terrà il giorno 7 settembre 1882, all'ora una pomeridiana, col metodo della estinzione delle candele, presso la Direzione generale delle gabelle in Roma.

Le spese tutte relative all'appalto, nessuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

TABELLA.

		PREZZI
Cappello alpino di feltro verdone scuro per guardie di terra	L.	6 »
Coperta di tela bianca per il medesimo	»	0 64
Cravatta di tela bianca	»	0 25
Cinghia a pantaloni con porta daga	»	1 76
Giberna	»	4 »
Cintolone per moschetto	»	0 80
Maglia di lana	»	5 60
Camicia	»	2 40
Mutande	»	2 »
Cappelli di paglia per guardie di mare	»	1 84
Distintivi per marescialli — GallONcino in seta verde ed argento dorato, metro	»	2 40
Stemma ricamato in oro per berretto da marescialli	»	2 50
Dragona in seta verde e argento dorato per sciabole da marescialli	»	7 »
Dragona in cuoio id. id.	»	1 »
Cinturino con pendagli id. id.	»	7 »
Distintivi in oro da brigadiere pel cappello alpino	»	1 76
Id. in oro da sotto-brigadiere pel cappello alpino	»	1 20
Id. per giubbe, giubbetti, gabbani e cappotti da brigadiere di terra e di mare	»	8 24
Id. per giubbe, giubbetti, gabbani e cappotti da sotto-brigadiere di terra e di mare	»	5 28
Id. in seta per le guardie scelte di terra e di mare pel bavero della giubba o del giubbetto	»	0 40
Nastri in seta per guardie di mare	»	0 80

Roma, 20 giugno 1882.

3451 *Il Consigliere d'amministrazione*: GIOVANNINI.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 14 luglio corrente, alle ore 11 antimerid., si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, a pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto seguente:

Costruzione di un forte sul Monte Antenne presso Roma, per l'ammontare di lire 1,000,000.

I lavori non saranno principiati se non dopo l'occupazione legale dei terreni occorrenti.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto il ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso questa Direzione, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di lire 100,000 in contanti, od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi presso questa Direzione dovranno essere presentati esclusivamente dalle ore 8 1\2 alle 10 antimeridiane del giorno d'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Roma, li 4 luglio 1882.

3609 *Il Segretario*: C. FIORY.

Ad istanza del signor Ferdinando Buonaccorsi del fu Giuseppe, rappresentante legale della Banca Generale in Roma, appaltatrice della Ricevitoria provinciale di Roma, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 25 luglio 1882, ad ore 10 ant., ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 31 luglio e 7 agosto 1882, avrà luogo nella R. Pretura di Ceprano la subasta dei seguenti fondi posti nel comune di Falvaterra, a danno del signor Benedetti Beniamino e fratello D. Francesco Maria:

1. Terreno seminativo, contrada Montelungo, di superficie di centiare 78, sez. 1ª, part. 233, valore censuario baiocchi 55, confinanti strada a due lati, Biasi D. Pietro e Jannucci Francesco.
2. Terreno pascolivo, contrada Miscatello, di superficie centiare 16, sez. 1ª, part. 257, valore censuario bai. 1, confinanti strada, Santilli prete Antonio e Rosati Antonio.
3. Terreno seminativo, contrada Fraginali, di superficie are 2 e cent. 2, sezione 1ª, part. 292, valore censuario bai. 2, confinanti via Fraginali, Marroni Giuseppe e Capparelli Rodolfo, salvi ecc.
4. Terreno seminativo, contrada Orta, di superficie are 6 e cent. 60, sez. 1ª, part. 604, valore censuario scudi 42, bai. 14, confinanti via fosso, strada e Jannucci Francesco, salvi ecc.
5. Terreno pascoli, contrada Grotte Quaresima, superficie cent. 25, sez. 1ª, part. 1144, valore censuario bai. 17, confinanti strada, Andreozzi Bernardino, Giuseppe, Filippo fu Luigi.
6. Terreno pascoli, contrada Collemanno, superficie are 16 e cent. 62, sez. 2ª, part. 156, valore censuario bai. 17, confinanti fosso, via delle Grotte, Colonna principe D. Andrea ed Abbazia di San Nicola.
7. Terreno seminativo, contrada Fontana Selva, di superficie are 35 e centiare 90, sez. 1ª, part. 157-158, valore censuario bai. 36, confinanti lo stesso Benedetti, Abazia di San Nicola e Colonna D. Giovanni.
8. Terreno pascoli, contrada Cavi, di superficie are 8 e cent. 92, sezione 2ª, part. 231, valore censuario bai. 9, confinanti strada, Todini Sosio e Cappellania del Carmine.
9. Terreno pascoli, contrada Toccatore dei Palombi, di superficie are 47 e cent. 22, sez. 2ª, part. 261, valore censuario bai. 47, confinanti Jacovacci Giovanni, Benedetti Giovanni Battista e strada, salvi ecc.
10. Terreno pascoli, contrada Collemanno, superficie are 17 e cent. 58, sez. 2ª, part. 334-335, valore censuario bai. 39, confinanti fosso, Abbazia San Nicola e Colonna D. Giovanni.
11. Terreno pascoli, contrada dell'Obbaco, superficie are 2 e cent. 92, sez. 2ª, part. 338, valore censuario bai. 03, confinanti via delle Grotte, Capparelli Sebastiano e fosso dell'Obbaco.
12. Terreno seminativo, contrada dell'Obbaco, di superficie are 2 e cent. 52, sez. 2ª, part. 389, del valore censuario bai. 3, confinanti via delle Grotte, Capparelli Sebastiano e fosso dell'Obbaco.
13. Terreno seminativo, contrada Fraginali, di superficie cent. 18, sez. 1ª, part. 299, valore censuario bai. 1, confinanti via Fraginali e Deangelis Giovanni e Antonio.
14. Terreno pascoli, contrada Fraginali, di superficie are 2, centiare 40, sezione 1ª, part. 301, valore censuario baj. 1, confinanti via Fraginali, Deangelis Giovanni e Antonio.
15. Terreno seminativo, vitato, contrada Termalle, di superficie ara 1, centiare 30, sez. 1ª, part. 307, valore censuario scudi 2 e baj. 78, confinanti strada a tre lati, Andreozzi Filippo.
16. Terreno pascoli, olivati, contrada Termalle, superficie are 3, centiare 40, sez. 1ª, part. 308, valore censuario scudi 6 e baj. 58, confinanti strada tre a tre lati, Andreozzi Filippo.
17. Terreno seminativo, contrada Termalle, di superficie are 12, centiare 10, sez. 1ª, part. 309, valore censuario scudi 32 e baj. 91, confinanti strada tre a tre lati, Andreozzi Filippo, Jannucci Francesco.
18. Terreno pascolo, olivato, contrada Morrone, di superficie are 4, cent. 50, sez. 1ª, part. 804, valore censuario scudi 31 e baj. 7, confinanti via del Morrone, Deangelis Giovanni e Cappellania del Rosario.
19. Terreno pascoli, contrada Morrone, di superficie ara 1, centiare 5, sezione 1ª, part. 805, valore censuario baj. 37, confinanti via del Morrone, Deangelis Giovanni e Cappellania del Rosario.
20. Terreno pascoli, contrada Farneto, di superficie are 24, centiare 80, sezione 2ª, part. 256, valore censuario baj. 25, confinanti strada, lo stesso Benedetti e Cappellania de' Pinti.
21. Terreno pascoli, contrada Ceracchi, di superficie are 19, centiare 80, sezione 1ª, part. 250, valore censuario scudi 20, confinanti strada, lo stesso Benedetti e Cappellania de' Pinti.
22. Terreno seminativo, contrada Fraginali, di superficie ara 1, centiare 40, sez. 1ª, part. 1005, valore censuario baj. 81, confinanti strada, Todini Sosio, Capparelli.
23. Casa di abitazione di 16 vani in via della Porta, n. 7, sez. 1ª, part. 86 sub. 2, 87 sub. 4, 1190 sub. 1, valore censuario scudi 105, confinanti Cristoforo Giuseppe, Deangelis Giuseppe, Piccirilli Antonio.
24. Cantina un vaso in piazza della Porta, n. 4, sez. 1ª, part. 1191 sub. 2, valore censuario scudi 4 e baj. 60, confinanti Ricci Luigi fu Ermenegildo, Capparelli Settimio e via della Porta.

Posti in vendita col prezzo minimo in complesso di lire 30,553, somma da depositarsi in garanzia della offerta lire 1507 65.

Il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione; le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Roma, li 5 luglio 1882.

3576 *Il Ricevitore provinciale*: FERDINANDO BUONACCORSI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina del ricevitore provinciale pel quinquennio 1883-1887.

In ordine alla deliberazione presa dal Consiglio provinciale nella seduta straordinaria del giorno 16 andante, è aperto a tutto il giorno di mercoledì 12 luglio p. v., fino alle ore 4 pom., il concorso alla Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883-1887, da conferirsi sopra terna.

Le offerte, suggellate e stese su carta da bollo da lira una, saranno ricevute in tutti i giorni, durante l'orario d'ufficio, nella segreteria della Deputazione.

Le condizioni determinate per la concessione della Ricevitoria provinciale sono le seguenti:

1. La misura massima dell'aggio sulla quale possono farsi offerte di ribasso è stabilita in centesimi 17 (diciassette) per ogni 100 lire delle somme da esigersi, a scosso e non scosso, ritenuto che nessun aggio è devoluto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'art. 31 del Regio decreto in data 14 maggio 1882, num. 740 (Serie 3ª), riflettente la esazione della tassa di macinato.

2. La complessiva cauzione definitiva da prestarsi dal ricevitore nei modi e forme volute dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), è di lire 890,100 (ottocentonovantamila e cento).

3. Ogni concorrente dovrà nella propria offerta emettere una dichiarazione dalla quale risulti che in caso di nomina accetterà la gestione della Ricevitoria e Cassa provinciale pel quinquennio dal 1º gennaio 1883 al 31 dicembre 1887, coi diritti ed obblighi stabiliti dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674, e del relativo regolamento approvato con Reale decreto 14 maggio 1882, num. 738, e Regio decreto 14 maggio 1882, n. 740, sulla riscossione della tassa di macinazione dei cereali, modificato dal Regio decreto 8 giugno 1882, num. 740 (Serie 3ª), e che accetterà le altre condizioni indicate nei capitoli normali, approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739, nella tabella delle spese per gli atti esecutivi, approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1882, e nei capitoli speciali sanciti col decreto Ministeriale 26 corrente, n. 33114-4281.

4. Ogni concorrente dovrà inoltre, a garanzia dell'offerta, esibire il confesso del deposito provvisorio di lire 100,000 (centomila), eseguito presso questa Ricevitoria provinciale, in danaro od in rendita dello Stato al corso di Borsa, desunto dall'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale deposito, subito dopo formata la terna dalla Deputazione, sarà restituito a coloro che non vi saranno compresi, e seguita poi la nomina del ricevitore da parte del Consiglio, sarà pure restituita ai due concorrenti non prescelti.

Le spese tutte di stampa, del contratto ed accessorie, nonchè quelle relative alla cauzione da prestarsi, saranno a carico del ricevitore provinciale nominato, salvo a di lui favore il disposto dall'art. 99 della succitata legge 20 aprile 1871.

Le deliberazioni, le leggi, i regolamenti ed i capitoli normali e speciali menzionati nel presente manifesto, sono ostensibili tutti i giorni, durante l'orario d'ufficio, presso la segreteria della Deputazione provinciale.

Mantova, 30 giugno 1882.

3550 *Il Prefetto Presidente*: BUSCAGLIONE.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
succeduta al soppresso Convento di S. Maria delle Grazie in Zagarolo

UFFICIO DEL REGISTRO DI PALESTRINA

Avviso d'Asta *per appalto di rendite in natura.*

Si rende noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 18 corrente, nell'ufficio di registro suddetto, ed alla presenza del ricevitore sottoscritto, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per lo appalto di tutti i fondi rustici non affrancati, provenienti dagli ex-Conventuali di Santa Maria delle Grazie, in Zagarolo, e concessi a colonia perpetua ed in enfiteusi mediante annua prestazione in natura in quantità indeterminata, ossia con divisione dei prodotti alla quinta sulla base di lire 2800.

Le offerte da farsi in aumento al prezzo d'incanto come sopra fissato non potranno essere inferiori a lire venticinque.

Per essere ammesso all'asta si dovrà depositare a garanzia dell'offerta la somma di lire 280.

Sarà lecito di fare nuove offerte in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro cinque giorni da questo. In tal caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto.

In mancanza di offerte d'aumento il deliberamento provvisorio diventerà definitivo, salva la superiore approvazione.

L'appalto avrà la durata di anni tre, dal primo gennaio 1882 al 31 dicembre 1884.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che dovranno regolare il contratto è visibile, in uno allo elenco delle prestazioni da appaltarsi, nel suddetto ufficio, in tutte le ore in cui è aperto al pubblico.

Palestrina, 29 giugno 1882.

3607 *Il Ricevitore*: STABILINI.

PROVINCIA DI GENOVA — INTENDENZA DI FINANZA

Appalto di Esattorie delle imposte dirette per il quinquennio 1883-1887

AVVISO PER LE PRIME ASTE.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dello esercizio delle Esattorie sottoindicate pel quinquennio 1883-87, si rende noto quanto segue:

I. Alle ore 4 pom., nei palazzi comunali dei comuni ove sono poste le Esattorie, nei giorni rispettivamente designati nella tabella riportata in fondo al presente avviso, e dinanzi alle competenti Commissioni, saranno tenuti gli esperimenti di asta pel concorso all'esercizio delle Esattorie indicate nella tabella suddetta.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono determinati dalla legge 20 aprile 1871, n° 192; dalla legge del 30 dicembre 1876, n° 3591; dalla legge 2 aprile 1882, n° 674 (serie 3ª); dal regolamento approvato con decreto Regio 14 maggio 1882, n° 738; dal Regio decreto 14 maggio 1882, n° 740 (serie 3ª) colle modificazioni portate col Regio decreto 8 giugno 1882; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n° 739 (serie 3ª), non che dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n° 751 (serie 3ª) che ha approvata la tabella dei compensi da percepirsi per gli atti esecutivi. Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna Esattoria sieno stati deliberati.

III. Nessun aggio è dovuto all'esattore per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del Regio decreto in data 14 maggio 1882, n° 740 (serie 3ª).

IV. L'aggiudicazione dell'esercizio dell'Esattoria sarà fatta a chi avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio sul quale viene aperto l'incanto. La prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo. Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

V. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di Consorzio, i singoli comuni, rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

VI. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871, n° 192.

VII. Per essere ammessi all'asta i concorrenti debbono, a garanzia delle loro offerte, avere eseguito il deposito della somma indicata nella tabella, e corrispondente al 2 per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VIII. Il deposito può essere effettuato in danaro, o in titoli di rendita pubblica al portatore dello Stato, al valore di lire 90 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 26 giugno 1882, n° 149.

Nel secondo caso i titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

IX. Il deposito dev'essere comprovato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o con la produzione di regolare quietanza della Cassa del comune o della provincia, o della Tesoreria governativa.

Chiusa l'asta, il presidente restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura. Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in una delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871.

XI. L'esattore, nei 30 giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione dell'asta, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del Consorzio, la cauzione determinata nel presente avviso d'asta, e prescritta dagli articoli 16, 17 e 101 della legge, con le modalità risultanti dall'articolo 24 del regolamento 14 maggio 1882.

XII. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione, e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima che della seconda asta; tenuto conto che gli atti d'asta, i contratti d'Esattoria e le cauzioni sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato, giusta l'articolo 99 della ripetuta legge 20 aprile 1881.

XIII. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, le Agenzie delle imposte dirette e le segreterie comunali, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra cennati, non che i capitoli speciali che sieno stati deliberati.

XIV. Nella sala degl'incanti sarà pubblicato l'avviso contenente le modalità da seguire nel caso che l'asta sarà tenuta a candela vergine. Se poi l'asta sarà tenuta a schede segrete, sarà nella sala stessa depositata la scheda contenente il *maximum* dell'aggio per cui potrà essere deliberata l'Esattoria, non che altro speciale avviso.

Numero d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	Mese e giorno in cui si apre l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale l'asta è aperta			AMMONTARE presunto delle riscossioni annuali	AMMONTARE della complessiva cauzione da prestarsi dall'esattore, compresa quella per il servizio di cassa comunale e quella per le tasse comunali e consorziali.	AMMONTARE del deposito da farsi per concorrere all'asta (Art. 7 della legge e 1 del regolam.)
				sulle imposte, sovrimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo dello scosso per non scosso.	sulle entrate comunali, per le quali non siavi l'obbligo dello scosso per non scosso.	sulle tasse delle Camere di commercio			
1	Genova (1)	Genova, Capraia	Luglio 24	1.20	»	1.20	10,349,786	1,722,100	206,995
2	Rapallo (2)	Rapallo, Portofino, Zoagli	Luglio 25	2.00	»	2.00	230,727	47,700	4,614
3	Chiavari (3)	Chiavari, Carasco, S. Colombano, S. Ruffino	Luglio 26	2.00	»	2.00	335,842	54,100	6,717
4	Borzonasca (4)	Borzonasca, Mezzanego	Luglio 27	2.25	»	2.25	80,331	17,500	1,606
5	Altare (5)	Altare, Mallare	Luglio 29	3.00	»	3.00	45,128	13,400	902
6	Calizzano (6)	Calizzano, Bardineto, Massimino	Luglio 31	3.00	»	3.00	56,976	19,800	1,139
7	Carcare (7)	Carcare, Pallare	Luglio 28	3.00	3.00	3 00	22,714	8,500	454
8	Lerici (8)	Lerici, Ameglia	Agosto 2	2.50	2.50	2.50	131,516	23,700	2,630
9	Levanto (9)	Levanto, Bonassola, Borghetto Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso, Pignone, Vernazza	Agosto 3	2.00	»	2.00	170,927	31,400	3,418
10	Loano (10)	Loano, Balestrino, Boissano, Toirano	Agosto 4	3.00	»	3.00	118,457	22,000	2,369
11	Millesimo (11)	Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio	Agosto 5	2.30	2 30	2.30	89,338	14,300	1,786
12	Noli (12)	Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio	Agosto 6	2.50	»	2.50	56,238	13,200	1,124
13	Pontedecimo (13)	Pontedecimo, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, S. Quirico	Agosto 7	1.25	1.25	1.25	897,498	129,500	17,949
14	Ronco-Scrivia (14)	Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone	Agosto 9	1.70	0.50	1.70	109,303	21,600	2,186
15	S. Margherita (15)	S. Margherita	Agosto 10	1 40	1.00	1.40	107,977	20,400	2,159
16	S. Stefano d'Aveto (16)	S. Stefano d'Aveto	Agosto 13	2.75	2.75	2.75	50,387	10,900	1,007
17	Sarzana (17)	Sarzana, Bolano, Castelnuovo Magra, Ortonovo, S. Stefano Magra	Agosto 11	2.50	0.50	2.50	322,861	56,600	6,457

Numero d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel circolo esattoriale	Mese e giorno in cui si apre l'asta	Aggio per ogni 100 lire di versamento sul quale l'asta è aperta			AMMONTARE presunto delle riscossioni annuali	AMMONTARE della complessiva cauzione da prestarsi dall'esattore, compresa quella per il servizio di cassa comunale e quella per le tasse comunali e consorziali.	AMMONTARE del deposito da farsi per concorrere all'asta (Art. 7 della legge e 1 del regolam.)
				sulle imposte, sovrimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi coll'obbligo dello scosso per non scosso.	sulle entrate comunali, per le quali non siavi l'obbligo dello scosso per non scosso.	sulle tasse delle Camere di commercio			
18	Savona (18)	Savona, Albissola Mare, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, Vado.	Agosto 16	2.00	»	2.00	693,512	118,200	13,870
19	Sestri Levante (19). .	Sestri Levante, Casarza, Castiglione, Moneglia	Agosto 14	2.00	0.30	2.00	160,973	33,000	3,219
20	Varese Ligure (20) . .	Varese Ligure, Maissana . .	Agosto 19	2.00	»	2.00	88,015	16,100	1,760
21	Vezzano Ligure (21) .	Vezzano Ligure, Arcola, Trebbiano, Follo.	Agosto 12	3.00	»	3.00	109,716	20,600	2,194
22	Cairo Montenotte (22).	Cairo Montenotte, Bormida, Brovida	Agosto 17	1.95	»	1.95	67,224	12,700	1,344

Condizioni essenziali dei capitoli speciali.

(1) Senza obbligo della riscossione delle entrate comunali essendo i due comuni provvisti di tesoriere speciale.

(2) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non riscosso per scosso, fare il servizio di Cassa. — Non esistono altre condizioni essenziali.

(3) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa ai comuni, ad eccezione di quello di Chiavari che ha il suo tesoriere speciale. — Non esistono altre condizioni essenziali.

(4) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa e trasferirsi nel comune di Mezzanego tre giorni ogni bimestre.

(5) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa. — Non esistono altre condizioni essenziali.

(6) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa. — Non esistono altre condizioni essenziali.

(7) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa. — Non esistono altre condizioni essenziali.

(8) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa. — Non esistono capitoli speciali.

(9) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa ai comuni.

(10) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa senza altre condizioni essenziali.

(11) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa senza altre condizioni essenziali.

(12) Obbligo di riscuotere le entrate comunali, rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa, meno pel comune di Spotorno che ha tesoriere speciale.

(13) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa e tenere un suo rappresentante in ciascuno dei comuni di Campomorone, San Quirico e Mignanego per tre giorni d'ogni bimestre da stabilirsi dalla Rappresentanza consorziale.

(14) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa pel solo comune di Isola, trasferirsi bimestralmente tre giorni nei comuni per l'esazione.

(15) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa.

(16) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa, e trasferirsi ogni bimestre nelle borgate di Resoaglio e Cabanne.

(17) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa.

(18) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa ai comuni, meno quello di Savona che ha tesoriere speciale. Trasferirsi ogni bimestre nei comuni per l'esazione.

(19) Obbligo di riscuotere le entrate comunali senza rispondere del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa.

(20) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso, e fare il servizio di Cassa ai due comuni.

(21) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso e fare il servizio di Cassa. Trasferirsi bimestralmente per l'esazione un giorno nel comune di Follo e due giorni in quello d'Arcola.

(22) Obbligo di riscuotere le entrate comunali rispondendo del non scosso per scosso, fare il servizio di Cassa, ed alle stesse condizioni riscuotere le rendite delle Opere pie quando ne venisse richiesto.

Genova, addì 27 giugno 1882.

3526 *L'Intendente:* E. VIVALDI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Prodottasi offerta pel ribasso del ventesimo sulla somma complessiva di lire 74,343 43, per la quale nel giorno 13 corrente mese rimase provvisoriamente aggiudicato al signor Conforti Carmine l'appalto dei lavori di costruzione della variante all'Eliceto, strada Contursi-Gange, si previene il pubblico che nel giorno 21 luglio 1882, alle ore 12 meridiane, nell'ufficio provinciale, innanzi al prefetto della provincia, o di chi per lui, avranno luogo novelli incanti per l'appalto di cui si tratta, in base al prezzo di lire 70,626 31, ridotto con detta offerta, cioè di lire 23,680 92 pei lavori a corpo, e di lire 46,945 39 per quelli a misura.

Avvertenze.

L'appalto avrà luogo alla estinzione di candele vergini.

Dovranno i lavori compiersi fra mesi 24, come pel capitolato d'appalto.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da ingegnere capo del genio civile governativo o provinciale, di data non anteriore ai sei mesi.

Dovranno inoltre depositare la somma di lire 3000 per cauzione provvisoria e per garentia dell'asta.

Tale deposito sarà restituito ai collicitanti, meno quello del solo deliberatario, che sarà col medesimo conteggiato nell'atto della stipula del contratto, restando egli obbligato a fornire immediatamente una cauzione definitiva corrispondente al decimo dello importo netto dei lavori in contante o in rendita pubblica italiana, o in cartelle del Prestito provinciale.

Tutte le spese per gli incanti, niuna esclusa, nonchè quella pel contratto da stipularsi, saranno a carico del deliberatario.

Il capitolato che regola il contratto trovasi depositato presso l'ufficio provinciale, e se ne potrà prendere comunicazione da chiunque lo desideri in tutti i giorni e nelle ore in cui l'ufficio stesso rimane aperto.

Salerno, 27 giugno 1882.

3463 *Il Direttore degli uffici provinciali:* AQUARO.

MUNICIPIO DI TRAPANI

Rendesi di pubblica ragione che il dì 23 corrente luglio, alle ore 12 meridiane, avrà luogo in questa segreteria comunale, innanzi il signor sindaco, o chi per esso, l'appalto relativo alla costruzione del terzo tratto della strada obbligatoria Trapani-Salemi, della lunghezza di chilometri 3,304 20, e per la somma di lire 57,000, in base all'estimativo e capitolato approvati da questa Giunta municipale, ed ostensibili a chiunque in quest'ufficio.

S'invita quindi chiunque intenda aspirare a tale appalto, a comparire nel giorno ed ora suindicati, per fare i suoi partiti in diminuzione di un tanto per ogni cento lire, mentre si procederà al deliberamento, a mezzo di schede segrete, a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Si previene chiunque vorrà presentarsi all'incanto che, per essere ammesso ad offerire, dovrà produrre un certificato di moralità, ed un attestato di un ingegnere che assicuri che l'aspirante ha le condizioni e capacità necessarie per l'esecuzione e la direzione dei lavori d'appaltarsi. Sarà inoltre obbligo dell'aspirante depositare presso l'ufficio la somma di lire 2000 come cauzione provvisoria, sia in valuta legale, sia in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, al valore corrente, salvo a prestare la cauzione definitiva alla firma del contratto, e lire 200 per appronto delle spese da liquidarsi.

Il lavoro dev'essere portato a compimento nel termine improrogabile di venti mesi dalla data dell'approvazione prefettizia, elasso il qual termine, l'appaltatore incorrerà nelle multe indicate dal relativo capitolato.

Tutte le spese d'asta, niuna esclusa, di stampa, bollo, registro, copie, misure finali, documenti ed altro, sono a carico dell'aggiudicatario.

I termini fatali per la diminuzione del ventesimo sono stabiliti a giorni quindici, i quali scadranno il dì 9 p. v. agosto al termine della suoneria di mezzogiorno.

Negl'incanti si osserveranno le formalità prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, 4 settembre 1870.

Dato dal Palazzo municipale, addì 1° luglio 1882.

3583 *Il Segretario capo:* A. GIANNITRAPANI.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della costruzione di un edifizio per sede di pubblici uffizi nell'isolato Sant'Obertino, sull'angolo delle vie Bellezia e Corte d'Appello.

Lunedì 24 luglio 1882, alle ore due pomeridiane, in una sala al primo piano del palazzo civico, avanti il sindaco, e coll'assistenza del segretario municipale, si procederà all'incanto a partiti segreti, secondo le norme del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, per lo appalto della costruzione di un caseggiato per sede di pubblici uffizi nell'isolato di Sant'Obertino, sull'angolo delle vie Bellezia e Corte d'Appello, in conformità delle tavole di disegni nn. 2, 3, 4 dell'analogo progetto, approvato dal Consiglio comunale in seduta 26 dicembre 1881; con obbligo della demolizione dei caseggiati indicati in tinta gialla nella tavola di disegni nº 1 del detto progetto e dell'esecuzione di tutte le opere provvisionali ed accessorie di qualunque specie, occorrenti per il completo eseguimento delle succennate opere di costruzione e di demolizione, corrispondendo alla Città, come valore dei materiali dei caseggiati a demolirsi e di tutti gli oggetti ivi esistenti (che non sieno di proprietà di terzi), la somma fissa a corpo di lire 20,000, non soggetta a ribasso d'asta, nè ad altra riduzione, e meglio come detto appalto risulta dal capitolato speciale di condizioni di cui infra.

L'impresa, il cui importo è approssimativamente calcolato in lire 250,000, sarà deliberata a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto sui relativi prezzi maggior diminuzione d'un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata e deposta, alla presenza degli astanti, sul banco dell'incanto, sotto l'osservanza delle condizioni contenute sia nel ricordato capitolato speciale ed annessovi elenco dei prezzi, approvati dalla Giunta municipale nella seduta del 16 giugno ultimo scorso, sia negli altri capitolati ed elenchi in quello enunciati.

Per essere ammesso a far partito ciascun aspirante dovrà presentare un attestato di data non anteriore a sei mesi, spedito da un ingegnere od architetto esercente in Torino e conosciuto dalla civica Amministrazione, il quale certifichi avere esso aspirante dato prove di onestà, di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento d'imprese della natura ed importanza di quella di cui si tratta; dovrà inoltre depositare a cautela dell'asta, a mani del civico tesoriere, pur presente, la somma di lire 25,000, in danaro od in fondi pubblici dello Stato o della Città al portatore ed al valore in corso; quale deposito sarà restituito ai non deliberatari, non appena finito l'incanto, ed al deliberatario dopo stipulato il contratto con cauzione, a cui si addiverrà entro otto giorni dal deliberamento definitivo.

Le schede d'offerta, estese su carta bollata da una lira, sottoscritte e suggellate, saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse, coll'attestato anzidetto, dai concorrenti a mani del sindaco, il quale ne darà lettura agli astanti.

Le opere, oggetto del presente appalto, dovranno essere incominciate appena fatta dalla Città la consegna dei caseggiati a demolirsi, e l'impresa dovrà essere compiuta con tutto il mese di settembre 1884.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore del ventesimo sui prezzi di aggiudicazione scade alle ore undici antimeridiane di mercoledì 9 agosto 1882.

I sopra mentovati capitolati di condizioni, elenchi dei prezzi e progetto, ai quali è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico uffizio d'arte.

Le spese degli incanti, del contratto con cauzione, dei disegni ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario.

Torino, dal Palazzo municipale, addì 2 luglio 1882.

3584 *Il Segretario*: Avv. PICH.

DIREZIONE DEL LOTTO DI ROMA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 31 luglio 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 167 nel comune di Pergola, con l'aggio medio annuale di lire 607 39.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti e commessi di Banco, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto, salvo le disposizioni contenute nel R. decreto 18 novembre 1880, numero 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 430, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 30 giugno 1882.

3525 *Il Direttore*: MARINUZZI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI TORINO

AVVISO D'ASTA (N. 62) *per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.*

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, che essendo stato presentato in tempo utile il ribasso del ventesimo sui prezzi dell'estimativo, ai quali in incanto del giorno 26 giugno 1882 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 19 giugno 1882, dei

Lavori per la costruzione di una batteria permanente ai Sapè d'Exilles, ascendenti a lire 335,000, *da eseguirsi nel termine di giorni quattrocento,*

(I lavori non saranno principiati se non dopo che potranno legalmente occuparsi i terreni occorrenti).

Per cui, dedotti li ribassi d'incanto di lire 2 10 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 311,566 75,

Si procederà perciò avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione del Genio, via S. Francesco da Paola, n. 7, piano 3º, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore due pomeridiane del giorno 10 luglio 1882, sulla base dei sovra indicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1º Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso l'Intendenza di finanza di Torino, un deposito di lire 33,500 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2º Tale deposito, od i documenti comprovanti il deposito fatto, dovranno essere presentati alla Direzione suddetta non più tardi delle ore 2 pomeridiane del giorno 10 luglio 1882 fissato per l'incanto.

3º Far constare della loro idoneità, a norma del prescritto delle condizioni generali annesse al capitolato tipo pei lavori dipendenti da questa Direzione, cioè:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Esibire un attestato di persone dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 3 luglio 1882.

Per la Direzione
3600 *Il Segretario*: N. MONTICELLI.

ESATTORIA CONSORZIALE DI FROSINONE

COMUNE DI ALATRI

Ad istanza dell'esattore di Frosinone, a richiesta e nell'interesse della ditta cav. Luigi Trezza, assuntrice dell'Esattoria di Artena, si espone in vendita un'ottava parte dei seguenti stabili posti nella città di Alatri, ed appartenenti per un ottavo a Malandrucco Filippo fu Luigi, dimorante in Artena, in odio al quale si procede alla espropriazione forzosa:

1. Casa di due vani, posta in via di San Silvestro, ai civici numeri 102, 103, confinante con Retrosi Vincenzo, Pietrobono Natalia, Gatta Ascenza e strada, distinta in mappa alla sez. 13ª, col n. 1239, col reddito annuo (corrispondente ad un ottavo dell'intero) di lire 2 81, per lire 21 08.

2. Casa di sei vani, posta in via della Trinità, ai civici numeri 49, 50, confinante con Vinci Filippo e sorelle, Dell'Uomo Tommaso e strada, distinta in mappa alla sez. 13ª, col n. 1395, col reddito annuo (un ottavo come sopra) di lire 15 28, per lire 114 60.

3. Cantina di un vano, posta in via della Trinità, al civico n. 36, confinante con Pietrobono Francesco, Vinci Angelo e strada, distinta in mappa alla sezione 13ª, al num. 1398 sub. 1, col reddito annuo (un ottavo come sopra) di lire 9 38, per lire 70 35.

Gli esperimenti d'asta avranno luogo presso la R. Pretura di Alatri nei giorni 25, 30 luglio e 4 agosto 1882, alle ore 10 antimeridiane.

Alatri, 3 luglio 1882.

3613 *Per l'Esattore*: E. CECI.

MUNICIPIO DI ALGHERO

Appalto dei redditi patrimoniali correnti ed arretrati

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che sabato ventidue luglio prossimo venturo, alle ore 11 ant., nella sala comunale, e nanti il signor sindaco di questo Municipio, si procederà, mediante pubblica licitazione, all'appalto per la riscossione dei redditi patrimoniali correnti ed arretrati, che verrà deliberato a favore dell'ultimo migliore offerente in ribasso all'aggio del 10 per cento sulle somme effettivamente riscosse, aggio che serve di base agli incanti.

Avvertenze.

1. Negli incanti si osserveranno le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

2. Gli aspiranti all'appalto dovranno preventivamente depositare per garanzia dell'asta la somma di lire cinquemila in contanti, od in cartelle del Debito Pubblico a prezzo di Borsa, od in obbligazioni dei Prestiti del municipio d'Alghero, od in libretti della locale Cassa di risparmio al valore nominale.

Dovranno inoltre depositare lire mille in contanti per spese d'asta, contratto ed accessori, compresa una copia degli atti medesimi ad uso dell'Amministrazione appaltante.

Il deposito d'asta verrà restituito a tutti gli aspiranti, ritenendolo al solo deliberatario sino all'adempimento delle condizioni stabilite dal capitolato.

3. L'appaltatore dovrà prestare garanzia per la somma di lire diciassettemila se in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al corso di Borsa, od in obbligazioni di Prestiti municipali a valore nominale, e per lire trentamila se con prima ipoteca sovra stabili da valutarsi a sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato.

Ove la cauzione fosse mista si osserveranno le dovute proporzioni.

4. L'appalto è duraturo per un quinquennio che si computa dal 1° gennaio 1882.

5. La riscossione dei redditi correnti verrà dall'appaltatore effettuata alle relative scadenze, ed il versamento seguirà nella Cassa comunale, scosso o non scosso, in rate bimestrali, non più tardi del quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno. Quella degli arretrati verrà effettuata in ventiquattro rate bimestrali decorrende dalla consegna dei singoli stralci dei ruoli, ed il versamento seguirà, scosso o non scosso, in rate bimestrali entro il quindicesimo giorno dei mesi sopra indicati fino al compimento delle rate.

6. L'aggio che risulterà dall'asta verrà corrisposto all'appaltatore sui versamenti effettivamente eseguiti, con deduzione dell'aggio dovuto al tesoriere comunale in ragione di centesimi settantacinque per ogni cento lire sulle entrate correnti, e di centesimi cinquanta per ogni cento lire sugli arretrati 1881 e retro.

7. L'appaltatore avrà dritto all'immediato rimborso dei redditi riconosciuti inesigibili colle norme stabilite dal capitolato, ed a questo fine verrà costituito un deposito intangibile col versamento nella Cassa di risparmio locale di un decimo di ogni singolo versamento depurato dalla quota dovuta per aggio.

8. Tutte le spese d'asta e relative pubblicazioni ed inserzioni, e quelle di contratto, carta bollata, registrazione, inscrizione ipotecaria e copie, saranno a carico esclusivo del deliberatario.

I capitoli d'appalto sono visibili in questo ufficio comunale tutti i giorni feriali dalle ore 11 antimeridiane all'una pomeridiana, ed i festivi dalle 9 alle ore 11 antimeridiane.

Alghero, dall'Ufficio comunale, addì 28 giugno 1882.

D'ordine della Giunta municipale
Il Segretario capo: M. UGO.

3598

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI LATERA

AVVISO D'ASTA *per secondo incanto.*

Essendo rimasto infruttuoso il primo incanto del giorno 31 maggio, si fa noto che alle ore 3 pom. del giorno 19 corrente, nella sala municipale di Latera, avanti al sottoscritto sindaco, o chi per esso, avrà luogo ad estinzione di candela, e qualunque sia il numero delle offerte, il secondo esperimento per l'appalto della costruzione del Cimitero, in conformità del relativo progetto, e dell'atto consigliare 4 febbraio 1882, n. 7.

L'asta verrà aperta sulla somma complessiva di lire 10,553 41 (lire diecimila cinquecentocinquantatre e centesimi quarantuno), e le opere saranno aggiudicate a favore di colui, che offrirà il maggior ribasso al prezzo indicato.

Il deliberatario porrà mano ai lavori tostochè ne avrà avuta la regolare consegna, e dovrà darli ultimati nel termine di mesi sei, da decorrere dalla data del verbale della consegna stessa.

Presso l'ufficio municipale trovasi ostensibile il capitolato d'oneri, sotto la osservanza del quale deve aver luogo il deliberamento, perchè gli aspiranti all'asta possono prendere cognizione delle condizioni d'appalto.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere del Genio civile, di data non anteriore a mesi sei, ed effettuare presso l'ufficio comunale un deposito preventivo di lire 300, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta. Sono escluse dal fare offerte le persone che nella esecuzione di altre imprese siensi rese colpevoli di negligenza o malafede, tanto verso le Amministrazioni pubbliche, quanto verso i privati.

Entro il termine di giorni venti verrà ammessa l'offerta di ribasso del ventesimo al prezzo di aggiudicazione.

Le spese d'incanto e degli atti relativi, cioè: stampe, copie, registrazione, ecc., sono a totale carico del deliberatario.

Nell'incanto saranno osservate tutte le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Dalla Residenza municipale, il 1° luglio 1882.

Il Sindaco: A. SBORCHI.

Il Segretario: G. MANNI.

3590

PROVINCIA DI COMO

AVVISO D'ASTA *pel conferimento della Ricevitoria provinciale.*

Ai termini della deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Como nella seduta del 9 giugno corrente, dovendosi procedere per asta pubblica alla nomina del ricevitore provinciale pel quinquennio dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1887, si deduce a conoscenza del pubblico che lo incanto sarà tenuto nel palazzo prefettizio, e propriamente nella sala della Deputazione provinciale, alle ore 11 antimeridiane del giorno 24 luglio p. v., sotto la presidenza del signor prefetto, coll'intervento della Deputazione provinciale e di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, e coll'assistenza del segretario provinciale.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, in conformità del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852, e sarà aperta sull'aggio di centesimi 19 per ogni cento lire di riscossione.

La prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo.

Gli aspiranti all'appalto non dovranno trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità indicati negli articoli 14 e 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Per essere ammesso ad offrire, ogni aspirante dovrà presentare all'autorità che presiederà all'asta una regolare quietanza comprovante l'effettuato deposito (a garanzia dell'offerta) nella Cassa della R. Tesoreria locale, in denaro od in rendita pubblica dello Stato, al prezzo di lire 90 per ogni cinque di rendita, desunto dall'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*, della somma di lire 96,300, corrispondente al due per cento della presuntiva annua esazione di lire 4,813,892 05. I titoli del Debito Pubblico al portatore offerti in deposito dovranno avere unite le cedole semestrali relative al godimento dal 1° luglio 1882.

Il deposito effettuato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta non sarà restituito se non dopo stipulato e definitivamente approvato il contratto; quelli effettuati dagli altri aspiranti saranno restituiti appena chiusa l'asta.

Le offerte per altra persona nominata devono essere corredate di regolare procura, e qualora venisse offerto per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà essere fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata dal dichiarato entro ventiquattro ore, ritenuto obbligato il dichiarante a mantenere l'offerta nel caso che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o la persona dichiarata si trovasse in alcuna delle eccezioni contemplate nell'art. 14 della legge succitata.

L'aggiudicazione della Ricevitoria, semprechè siano presenti all'asta, e facciano le loro offerte almeno due concorrenti, sarà fatta dalla Deputazione provinciale, e l'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre la provincia rimarrà obbligata dopo che interverrà la Ministeriale approvazione.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1 dei capitoli normali, approvati col Ministeriale decreto 14 maggio p. p., dovrà presentare la cauzione per l'importo di lire 773,600, in beni stabili o in rendita del Debito Pubblico dello Stato, a termini e nei modi designati dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192; 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674; dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738; dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740, sulla riscossione della tassa del macinato, colla modificazione recata dal R. decreto dell'8 giugno successivo, num. 813; dalle leggi e regolamenti sulle tasse di fabbricazione; dalla tabella per le spese degli atti esecutivi, approvata col decreto Ministeriale del 18 maggio 1882, n. 751; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882; da quelli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero, nonchè da tutte le disposizioni attualmente in vigore o che venissero in seguito emanate.

Nessun aggio poi sarà dovuto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'art. 31 del R. decreto in data 14 maggio 1882, numero 740 (Serie 3ª).

La legge, il regolamento, i capitoli normali e speciali ed ogni altro titolo che alla presente aggiudicazione si riferisce trovansi depositati nella segreteria dell'ufficio amministrativo della Deputazione provinciale, dove gli aspiranti potranno prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'asta e alla stipulazione del contratto, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge, staranno a carico dell'aggiudicatario.

Como, 26 giugno 1882.

Il Prefetto Presidente: M. CARLETTI.

Il Segretario capo: LEVA.

3473

(3ª *pubblicazione*)

CONSORZIO ESATTORIALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

AVVISO.

In esecuzione a deliberazione 2 giugno 1882 della Rappresentanza consorziale dei comuni di San Vito, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone, approvata con prefettizio decreto 27 giugno 1882, nº 11948, dovendosi procedere alla nomina per terna dell'esattore consorziale per il quinquennio dal 1º gennaio 1883 a tutto il 31 dicembre 1887, s'invitano tutti quelli che aspirassero alla nomina ad insinuare le loro domande di concorso in carta filigranata da lira 1, ed in piego suggellato, al protocollo di quest'uffizio municipale entro il 12 luglio p. v., fino alle ore 2 pomeridiane.

L'aggio richiesto per l'esazione delle imposte, sovraimposte, tasse provinciali e comunali, e per le entrate comunali, non potrà essere maggiore di lire 1 99 (una e centesimi novantanove) per ogni cento lire d'esazione. Non si avrà riguardo alle offerte che superassero la misura dell'aggio suindicata.

Nessun aggio è dovuto all'esattore per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del Regio decreto 14 maggio 1882, nº 740, che approva le norme per la riscossione della tassa di macinazione.

Il servizio di cassa sarà fatto gratuitamente dall'esattore, il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso anche per l'esazione dei redditi patrimoniali e redditi tutti dei comuni consorziati.

L'esattore è pure tenuto alla riscossione della tassa della Camera di commercio, del Consorzio fluviale Sile, verso la corrisponsione del medesimo aggio fissato per l'esazione delle imposte erariali e relative sovraimposte.

L'istanza dovrà essere corredata:

a) Da una dichiarazione autentica dell'aspirante di accettare, nel caso di nomina, l'Esattoria alle condizioni fissate dalla legge 20 aprile 1871, nº 192 (serie 2ª), colle modificazioni introdottevi dalle successive 30 dicembre 1876, nº 3591, e 2 aprile 1882, nº 674 (serie 3ª); dal regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, nº 738 (serie 3ª); dalle norme contenute nel Regio decreto 14 maggio 1882, nº 740 (serie 3ª) sulla riscossione della tassa per la macinazione dei cereali; dai capitoli normali per l'esercizio delle Esattorie delle imposte dirette, approvati con Ministeriale decreto 14 maggio 1882, nº 739 (serie 3ª); dalle disposizioni contenute nel successivo Ministeriale decreto 18 maggio 1882, nº 751 (serie 3ª), e dai capitoli speciali 2 giugno 1882, della Rappresentanza consorziale, approvati con prefettizio decreto 27 giugno 1882, nº 11948.

b) Da un certificato comprovante il deposito fatto presso l'Esattoria provinciale o presso questo esattore consorziale in danaro o rendita pubblica al prezzo di Borsa desunto dal listino inscritto nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale* della somma di lire 13,704 (tredicimila settecentoquattro) a garanzia dell'offerta.

Nella formazione della terna non si avrà riguardo alle domande degli aspiranti colpiti da taluna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871.

L'aspirante che venisse prescelto sarà tenuto a prestare cauzione in beni stabili od in rendita del Debito Pubblico dello Stato, nei modi prescritti dalla legge e regolamento per la riscossione delle imposte dirette, fino all'importo di lire 114,200 (centoquattordicimila duecento), e ciò entro trenta giorni dalla comunicazione della sua nomina, sotto la comminatoria portata dall'articolo 18 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Ogni offerente che non avesse la propria dimora in San Vito dovrà designare nell'istanza la persona qui residente presso la quale elegge il proprio domicilio, per comunicazione degli atti eventuali.

Presso la segreteria municipale e presso l'Agenzia delle imposte dirette saranno ostensibili i capitoli normali e speciali sopraindicati.

La nomina è di spettanza della Rappresentanza consorziale, salvo approvazione del prefetto.

Tutte le spese di cauzione, ipoteche, stampe, pubblicazione ed inserzione di avvisi, di contratto e conseguenti stanno a carico dell'eletto.

San Vito al Tagliamento, 30 giugno 1882.

Il Presidente del Consorzio assessore anziano di San Vito
MOLIN.

3562 *Il Segretario:* ZUCCARO.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 19 al 25 giugno 1882. 3540

	VERSAMENTI		RITIRI	
	N.	SOMMA	N.	SOMMA
Cassa Centrale { Risparmi . .	300	90,102 19	303	75,433 45
Cassa Centrale { Depositi . .	64	101,766 96	36	98,437 68
	364	191,869 15	339	173,871 13
Casse affiliate - Risparmi e Depositi	232	25,009 77	78	33,630 80
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze		»		»

CITTÀ DI MONDOVÌ

Avviso d'Asta.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale 10 maggio ultimo e della Giunta 22 giugno successivo debitamente approvate,

Si notifica che alle ore 10 antim. di martedì 11 corr. luglio, nella civica segreteria di Breo, e nanti il sindaco od un assessore delegato, si procederà all'appalto in un solo lotto delle opere e provviste relative alla costruzione di un tratto di mura lungo l'Ellero e sistemazione di parte di piazzale adiacente in Corso dello Statuto, ascendente approssimativamente a lire sessantacinquemila (lire 65,000).

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete, servate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852, e verrà provvisoriamente aggiudicata l'impresa al migliore offerente in ribasso del prezzo succitato e sotto l'osservanza delle condizioni tutte del relativo capitolato d'appalto redatto da questo civico ufficio d'arte colla data 20 giugno 1882, e visibile nella civica segreteria di Breo nelle ore d'ufficio.

Saranno soltanto ammessi a far partito coloro che presenteranno la proposta offerta scritta in carta da bollo accompagnata da un certificato di data non anteriore ad un anno rilasciato da un ingegnere capo d'ufficio pubblico, nel quale sia fatto cenno della capacità ed onestà dell'aspirante e dal deposito a titolo di cauzione provvisoria di una somma in danaro ed altri titoli equivalenti al decimo dello ammontare dell'impresa.

Alla stipulazione dell'atto di sottomissione il deliberatario dovrà depositare a titolo di cauzione una somma in danaro o titoli del Debito Pubblico dello Stato e del Prestito di questa Città al valore di Borsa equivalente al decimo dell'importo dell'impresa, o prestare, mediante sicurtà, solidaria idonea e sufficiente cauzione.

I lavori dovranno incominciare immediatamente dopo la consegna ed essere compiuti nel periodo di tre mesi.

I pagamenti si faranno a rate di lire diecimila (lire 10,000), a misura dell'avanzamento dei lavori, sotto deduzione del ribasso d'asta e di una ritenuta del dieci per cento (10 per cento) che sarà corrisposta dopo il collaudo finale che avrà luogo un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

Il termine utile per presentare un' offerta di ribasso non minore del ventesimo del prezzo di aggiudicazione scade alle ore 11 antim. di domenica 16 stesso luglio.

Tutte le spese d'appalto, registro, copie e qualsiasi altra che abbia relazione a quest'impresa, sono a carico del deliberatario.

Il deliberamento non avrà suo effetto se non dopo aver riportata l'approvazione dell'autorità superiore, e siasi il deliberatario, con speciale atto, sottomesso alle condizioni d'appalto.

Mondovì, 3 luglio 1882.

3599 *Il Sindaco:* VIALE.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Avviso di concorso *per la nomina del ricevitore provinciale.*

Avendo il Consiglio provinciale deliberato che il ricevitore per questa provincia sia nominato sopra terna a senso della legge 20 aprile 1871, n. 192, e del regolamento 14 maggio 1882, n. 738, e che la misura massima dell'aggio sia di *centesimi trenta* per ogni cento lire effettivamente riscosse, questa Deputazione in seguito della determinazione adottata di tenere separato il servizio di Cassa e la riscossione delle rendite particolari della provincia dall'ufficio di ricevitore, dovendo procedere alla formazione della terna per la nomina di quest'ultimo, fa noto col presente avviso che gli aspiranti all' indicato ufficio possono presentare da oggi fino alle ore 12 meridiane del giorno 12 luglio le loro domande chiuse e suggellate, scritte in carta bollata da una lira, nella residenza della Deputazione provinciale, contrada Corso Vittorio Emanuele, civ. n. 10, esprimendo chiaramente l'aggio pel quale verrebbe esercitata la Ricevitoria in ribasso a quello superiormente indicato, senza che ciò produca vincolo nella scelta.

Deggiono pure essi aspiranti dichiarare nelle loro domande di accettare la nomina di ricevitore pel quinquennio 1883-87 alle condizioni stabilite dalla citata legge, dalle leggi del 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª) e del 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), dal regolamento sopracitato, dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740, sulla riscossione della tassa per la macinazione dei cereali, colle modificazioni recate dal R. decreto dell'8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª), dalla tabella approvata col decreto Ministeriale del 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª), non che dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 stesso mese, n. 739.

Gli aspiranti alla Ricevitoria deggiono inoltre unire alle loro domande un certificato di avere già eseguito nella Tesoreria governativa, o in quella provinciale, il deposito di lire 52,600 in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore ragguagliati al corso di Borsa, a garanzia della propria offerta, e per gli effetti di cui all'art. 1 dei capitoli normali; e quello che sarà prescelto a ricevitore, prima di entrare in ufficio, e nel termine di un mese dalla nomina, dovrà prestare una cauzione di lire 420,800 con idonea ipoteca su beni stabili o in titoli del Debito Pubblico ragguagliati al corso di Borsa, osservate le norme prescritte dagli articoli 16 e 17 della citata legge.

Procedutosi dal Consiglio alla nomina del ricevitore verrà stipulato a tutte di lui spese il regolare contratto, riservata l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Macerata, li 30 giugno 1882.

Per la Deputazione
3553 *Il Prefetto Presidente:* V. TACCARI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

AVVISO D'ASTA pel giorno 15 luglio 1882.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul prezzo di lire 9776, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi nel giorno 27 maggio, per lo

Appalto della manutenzione della strada provinciale da Sassari a Scola Cavalli, per il novennio 1882 *al* 1890,

si procederà alle ore 11 antimeridiane del giorno 15 luglio prossimo, nella solita sala di questa Deputazione provinciale, avanti il signor prefetto della provincia, presidente, o di chi per esso, coll'intervento del signor ingegnere capo dell'ufficio tecnico, o di un suo delegato, col metodo dell'estinzione delle candele, al definitivo deliberamento dell'accennata impresa sull'offerta migliore in diminuzione della somma di lire 8945 e cent. 4, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere all'appalto dovranno presentarsi nella detta sala della Deputazione, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le offerte di diminuzione, che non potranno essere inferiori a centesimi 50 per ogni cento lire, e l'impresa sarà definitivamente deliberata al miglior offerente, qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli relativi, in data del 6 maggio ultimo scorso, visibili nella segreteria provinciale.

I lavori dovranno intraprendersi subito che l'impresario ne riceverà l'ordine.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali, sotto la ritenuta del decimo per garanzia, da corrispondersi coll'ultima rata annuale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato d'idoneità, rilasciato in data non anteriore di sei mesi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale;

2. Fare il deposito interinale di lire mille e cento, in numerario od in biglietti di corso forzoso, e stipulare il relativo contratto presso quest'ufficio provinciale.

Tutte le spese di contratto, carta bollata e tassa di registro saranno a carico del deliberatario.

Sassari, addì 23 giugno 1882.

D'ordine della Deputazione provinciale
3575 *Il Segretario capo*: MARINELLI.

PROVINCIA DI FERRARA — COMUNE DI ARGENTA

Consorzio Acque e Scoli di Argenta e Filo

AVVISO D'ASTA per l'appalto dell'Esattoria consorziale pel quinquennio 1883-1887, *per l'annua presunta riscossione di lire* 180,000.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'Esattoria consorziale pel quinquennio 1883-1887, alle condizioni stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e modificazioni ad essa introdotte colle altre leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), per la riscossione delle imposte dirette; dal regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738, per la esecuzione di detta legge; dai capitoli normali, approvati con decreto Ministeriale in data 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª); dai capitoli speciali stabiliti dalla Rappresentanza consorziale in seduta del 16 marzo corr. anno, ed approvati dalla R. Prefettura di Ferrara con visto n. 1520, in data 21 giugno p. p.,

Si rende noto

Che nel giorno di sabato 22 corrente, alle ore 10 ant., nella residenza consorziale, alla presenza del signor presidente, o di chi legalmente lo rappresenta, si procederà col metodo della candela vergine alla retro indicata aggiudicazione, sempreché vi siano almeno due concorrenti, con avvertimento che la prima offerta di ribasso non può essere maggiore nè minore di un centesimo (Art. 13 del regolamento).

L'aggio da corrispondersi all'esattore resta fissato in lire 2 per ogni 100 lire di riscossioni imposte, salvo l'eventuale ribasso per parte dei concorrenti.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare regolare ricevuta, firmata dal cassiere consorziale, o suo collettore, comprovante di aver depositato nella Cassa del Consorzio in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore, al corso di Borsa, desunto dall'ultimo listino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, od in cartelle dei diversi Prestiti consorziali, valutate al loro valore reale, la somma di lire 3600, corrispondente al 2 per cento delle annuali presunte riscossioni.

I titoli tutti dovranno portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Chiusa l'asta, verranno immediatamente restituiti ai concorrenti i depositi fatti, tranne quello della persona nominata.

Approvato dalla superiore autorità il procedimento d'asta, l'aggiudicatario dovrà, entro un mese, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di rispondere delle spese e dei danni, prestare cauzione definitiva nella somma di lire 70,000, in danaro o in beni stabili non colpiti da ipoteche, o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, al corso di Borsa, od in titoli dei diversi Prestiti consorziali, valutati al loro valore in corso.

L'esattore sarà obbligato fare il servizio dei Prestiti consorziali senza alcun compenso.

Non possono concorrere all'asta coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 14 della legge sulle riscossioni delle imposte dirette in data 20 aprile 1871, n. 192.

Le spese d'asta, contratto, della cauzione, registrazione, consulti legali, ecc., staranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, per cui i concorrenti dovranno — prima di adire all'asta — depositare nella segreteria consorziale lire 3500.

Per tutte le altre condizioni non indicate nel presente avviso si fa capo alle leggi e regolamenti oggi in vigore, ed al capitolato speciale di quest'Amministrazione, ostensibile nella segreteria consorziale tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Dalla Residenza consorziale, addì 2 luglio 1882.

3592 *Il Segretario consorziale*: GIOVANNI FERRI.

INTENDENZA DI FINANZA IN CUNEO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite sali e tabacchi:

1. Monticelli Villa, assegnata per le levate al magazzino d'Alba, del presunto reddito lordo di lire 360.
2. Alba, frazione Mussotto, assegnata per le levate al magazzino d'Alba, del presunto reddito lordo di lire 360.
3. Villanovetta, assegnata per le levate al magazzino di Saluzzo, del presunto reddito lordo di lire 333.
4. Priola, assegnata per le levate al magazzino di Garessio, del presunto reddito lordo di lire 322.
5. Magliano-Alba, assegnata per le levate al magazzino d'Alba, del presunto reddito lordo di lire 315.
6. Audonno, assegnata per le levate al magazzino di Cuneo, del presunto reddito lordo di lire 310.
7. Montaldo Roero, frazione San Rocco, assegnata per le levate al magazzino d'Alba, del presunto reddito lordo di lire 160.
8. Neviglie, assegnata per le levate al magazzino d'Alba, del presunto reddito lordo di lire 152.
9. Cherasco, frazione San Giovanni Sormassa, assegnata per le levate al magazzino di Bra, del presunto reddito lordo di lire 148.
10. Boves, frazione San Giacomo, assegnata per le levate al magazzino di Cuneo, del presunto reddito lordo di lire 145.
11. Castelnuovo Ceva, assegnata per le levate al magazzino di Ceva, del presunto reddito lordo di lire 114.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Cuneo, li 26 giugno 1882.

3452 *L'Intendente*: SANGUINETTI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TRAPANI

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite qui appresso indicate:

N. progressivo	N. ordinale	Comune o frazione in cui la rivendita è situata	Magazzino o spaccio all'ingrosso cui è assegnato	Reddito annuo lordo presunto
1	12	Marsala (Via Porto).	Marsala	500
2	2	Vita (Corso Garibaldi) (1). . .	Salemi	400

(1) Alla distanza di 100 metri dall'altra rivendita nel Corso Garibaldi.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Trapani, addì 25 giugno 1882.

3448 *L'Intendente*: GALLONI.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTRA 2ª

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883 *al* 1887.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale,

In eseguimento della deliberazione presa dal Consiglio provinciale in adunanza del 15 aprile 1882, stata approvata dal Ministero delle Finanze in un coi capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale in seduta del 7 maggio 1877, e confermati dal Consiglio con la deliberazione suddetta, come da dispaccio del 3 maggio, nº 20836, della Direzione generale delle imposte dirette e del macinato, per l'appalto alla gestione della Ricevitoria di questa provincia durante il prossimo quinquennio dal 1883 al 1887, compresa la gestione della Cassa della provincia,

Notifica:

Nel giorno di lunedì che si contano li 17 del corrente mese di luglio, alle ore 12 meridiane, in Catanzaro, e nella sala della Deputazione provinciale, con l'assistenza di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario capo della Deputazione provinciale, si procederà per mezzo di pubblica asta all'appalto della Ricevitoria di questa provincia per il quinquennio decorrente dal 1º gennaio 1883 al 31 dicembre 1887.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale sono determinati dalle leggi 20 aprile 1871, nº 192, serie 2ª, e 30 dicembre 1876, nº 3591, serie 2ª, modificate colla legge del 2 aprile 1882, nº 674, serie 3ª; dal relativo regolamento approvato col Regio decreto 14 maggio 1882, nº 738; dal Regio decreto della detta data, nº 740, sulla macinazione dei cereali, e dal decreto Ministeriale del 18 maggio 1882, nº 751, relativo alla tabella delle spese per gli atti esecutivi, non chè dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, nº 739, e da quelli speciali stabiliti dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero, che in questo avviso si riportano.

L'aggio sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di centesimi cinque per ogni cento lire di versamenti. Nessun aggio è dovuto per le riscossioni della tassa del macinato, che si fa dagli agenti di finanza a seconda del Regio decreto 8 giugno 1882, col quale venne modificato il regolamento del 14 maggio 1882, nº 740.

Per essere ammessi a far partito all'asta, gli aspiranti dovranno giustificare di aver depositato nella Tesoreria governativa della provincia, a garenzia della loro offerta, la somma di lire novantaduemila (lire 92,000) corrispondenti al 2 per 100 delle annuali riscossioni calcolate approssimativamente in lire 4,551,799 e centesimi 24 in denaro, o in titoli di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, al prezzo desunto dall'ultimo listino inscritto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 28 giugno, che è di lire 89 70 per ogni 100 lire di rendita.

I titoli di rendita al portatore dovranno essere corredati dalle cedole degli interessi semestrali non ancora scaduti.

Le offerte per altra persona nominata dovranno essere accompagnate da regolare procura della stessa persona, e quando si faccia l'offerta per persona da dichiararsi, deve questa essere indicata nell'atto stesso dell'aggiudicazione ed essere accettata dal dichiarato nel termine di 24 ore.

Il dichiarante che fece l'offerta ne è però garante in proprio, sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni ed incompatibilità previste dalla succitata legge.

L'asta sarà tenuta a *candela vergine*, e la prima offerta di ribasso non potrà essere maggiore nè minore di un centesimo di lira per ogni cento lire; però tale limitazione non viene imposta ad ogni offerta.

Nella sala degli incanti si troverà pubblicato l'avviso di cui all'articolo 13 del regolamento 14 maggio 1882, nº 738.

I depositi di garanzia, eccetto quello dell'aggiudicatario, saranno restituiti appena finita l'asta.

Nel termine di 30 giorni a partire da quello in cui sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione all'assuntore della Ricevitoria dovrà egli prestare la cauzione definitiva in lire 754 mila in rendita sul Debito Pubblico, od in beni stabili, il cui valore sarà calcolato a mente degli articoli 17 della legge 23, 24 e 25 del regolamento succitati.

La legge, il regolamento, i Regi decreti, ed i capitoli normali suaccennati sono visibili a chiunque nella segreteria della Deputazione provinciale, dove sono depositati.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese tutte per l'asta, pel contratto, e relativa cauzione, per le copie occorrenti di detti atti, nonchè le spese necessarie per la stampa, pubblicazione ed inserzioni nei pubblici Fogli degli avvisi d'asta.

Capitoli speciali.

1. Per le riscossioni nell'interesse esclusivo della provincia, come rendite, ratizzi, imposte, ed altro, il ricevitore provinciale darà la cauzione speciale di lire 40,000, e al medesimo sarà corrisposto l'aggio di centesimi cinque per ogni lire 100 sull'ammontare delle dette entrate provinciali, che direttamente qual cassiere riscuoterà per conto della provincia medesima, esclusa sempre la sovraimposta provinciale, per la quale rimane solo il diritto dell'aggio come ricevitore.

2. Il ricevitore dovrà settimanalmente mandare alla Deputazione provinciale lo stato sulla posizione della Cassa.

3. La immissione del ricevitore nelle funzioni di cassiere della provincia avrà effetto mediante la previa ricognizione di tutte le contabilità e del fondo di Cassa tenuti dal cassiere cessante.

4. Il servizio di Cassa sarà fatto quotidianamente dalle ore 9 antim. alle 3 pomeridiane.

5. Quando l'Amministrazione provinciale lo richiederà, i pagamenti dei mandati dovranno eseguirsi possibilmente ed a concorrenza dei fondi nelle Esattorie locali, previo avviso preventivo di giorni tre.

6. I mandati saranno soddisfatti sempre in concorrenza dei fondi disponibili.

7. Il ricevitore provinciale renderà ogni anno il conto della sua gestione, ai termini di legge.

8. Per la riscossione delle entrate provinciali, diverse da quelle riferentisi ai centesimi addizionali, le quietanze saranno rilasciate a doppia matrice, una delle quali sarà mandata all'Amministrazione provinciale per la registrazione nell'ufficio di ragioneria.

9. Il ricevitore curerà di riscuotere i vaglia ed altri effetti di valore intestati al cassiere o ricevitore provinciale, di pertinenza della provincia, nonchè di eseguire la distribuzione delle somme indicate nei rispettivi mandati, ed invertire in fedi di credito di Banco o vaglia postali le somme che dovranno pagarsi fuori del capoluogo della provincia.

10. Il ricevitore deve aprire al principio di ciascun esercizio e chiudere definitivamente alla scadenza i seguenti registri:

a) Giornale delle riscossioni;
b) Giornale dei pagamenti;
c) Registro di classificazione delle riscossioni;
d) Registro di classificazione dei pagamenti;
e) Bollettario delle quietanze.

Catanzaro, addì 1º luglio 1882.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
MOVIZZO.

3566

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

AVVISO.

Il Consiglio provinciale nella sua adunanza del 14 aprile prossimo passato deliberò di procedere sopra terna alla nomina pel conferimento dell'esercizio di questa Ricevitoria provinciale pel quinquennio dal 1883 al 1887.

La Deputazione provinciale nella seduta del 14 decorso aprile ha determinato che il ricevitore provinciale durante il quinquennio medesimo debba anche adempiere l'ufficio di cassiere provinciale, coll'obbligo di tenere un conto corrente, corrispondendo alla provincia l'interesse del 3 50 per cento sulle somme giacenti e disponibili in Cassa provinciale.

In conseguenza si dichiara aperto il relativo concorso sino alle ore 4 pomeridiane del giorno dodici (12) del prossimo mese di luglio.

Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria di questa Deputazione la loro istanza suggellata in carta da bollo di lira 1 e corredata dai seguenti documenti:

a) Dichiarazione del concorrente che in caso di nomina accetterà la gestione della Ricevitoria e Cassa provinciale pel quinquennio dal 1º gennaio 1883 al 31 dicembre 1887, coi diritti ed obblighi stabiliti dalle leggi 20 aprile 1871, nº 192, e 30 dicembre 1876, nº 3591, modificate dalla legge 2 aprile 1882, nº 674, serie 3ª; dal regolamento 14 maggio 1882, nº 738; dal Regio decreto 14 maggio 1882, nº 740, sulla riscossione della tassa di macinazione colla modificazione recata dal Regio decreto dell'8 giugno 1882, nº 813; dalla tabella delle spese per gli atti esecutivi approvata col decreto Ministeriale del 18 maggio 1882, nº 751, dai capitoli normali approvati col Ministeriale decreto 14 maggio 1882, nº 739, e dai capitoli speciali sanciti coll'altro Ministeriale decreto 26 giugno 1882, nº 32923-4218, ed ostensibili presso la suddetta segreteria;

b) Confesso comprovante l'effettuato deposito nella Cassa della Ricevitoria provinciale di lire 108,272, a garanzia dell'offerta, in danaro od in rendita dello Stato al corso di Borsa, desunto dall'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

L'aggio sul quale si apre il concorso è fissato in centesimi 14 (quattordici) per ogni cento lire, e si calcolerà sulle sole esazioni che ai termini di legge e dei capitoli speciali verranno al ricevitore affidate, coll'obbligo di rispondere del non scosso come riscosso.

Nessun aggio sarà corrisposto al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del Regio decreto 14 maggio 1882, nº 740 (serie 3ª).

La cauzione complessiva da prestarsi nei modi e termini di legge dal ricevitore che verrà prescelto sarà di lire 864,000 (ottocentosessantaquattromila).

Nella formazione della terna non si avrà riguardo alle domande di quegli aspiranti che fossero colpiti da taluna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, nº 192.

Tutte indistintamente le spese per l'appalto, contratto, cauzione, comprese quelle per l'esame della medesima, e tutte le spese conseguenti e relative, saranno ad esclusivo carico del ricevitore nominato.

Venezia, 29 giugno 1882.

3571 *Per il Prefetto Presidente:* COLMAYER.

Provincia di Pavia — Circondario di Bobbio

MANDAMENTO DI VARZI — COMUNE DI VARZI

Avviso di seguito deliberamento.

Oggi 1º luglio 1882, in Varzi, seguì la provvisoria aggiudicazione in favore del signor Carlo Molinari, di Varzi, dell'appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un ponte in muratura, a quattro arcate, sul torrente Staffora, di prospetto all'abitato di Varzi, avendo esso aggiudicatario, sul prezzo d'incanto, stabilito in lire 92,096 70, offerto il ribasso nella misura del 6 51 per cento.

Si avverte il pubblico che a mezzodì del giorno 17 corrente mese scadono i fatali per l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione, a farsi nel luogo e colle modalità menzionate nel precedente avviso d'asta 29 aprile 1882, che si richiamano.

Il Sindaco: Avv. A. GIACOBONE.

3616 *Il Segretario:* C. ALTRECATI.

Il Sindaco di Firenze

Vista la deliberazione consigliare presa nel 6 giugno 1882 relativa al conferimento dell'Esattoria delle imposte dirette nel comune di Firenze, deliberazione approvata dalla Prefettura locale nel dì 23 successivo;

Vista la deliberazione della Giunta municipale del dì 9 dello stesso mese, con la quale furono determinati i capitoli speciali per l'esercizio dell'Esattoria medesima, deliberazione essa pure approvata dalla Prefettura locale nel giorno 23 detto;

Viste le lettere officiali della Camera di commercio ed arti datate 12 marzo 1881 e 30 marzo 1882;

Vista la lettera dell'Intendenza di finanza in data del 15 e l'altra del 26 giugno p. p.;

Viste le circolari della Prefettura dei 23 e 24 giugno ult. perd., nn. 3114, 4669 e 4102;

Viste le leggi e regolamenti vigenti per la riscossione delle imposte dirette,

Rende noto:

1. Entro sette giorni da oggi, e così a tutto il dì 9 andante, si riceveranno in questo Municipio (Ufficio dei protocolli), dalle ore 10 ant. alle 3 pom., le domande di coloro che aspirano ad assumere l'esercizio dell'Esattoria comunale delle imposte dirette per il quinquennio 1883-1887, sulla misura massima dell'aggio di lira una e centesimi ottantacinque per ogni 100 lire di versamento d'imposte e tasse ed altre riscossioni esigibili coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato nel precedente articolo.

3. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª) e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª), non che dai capitoli speciali infrascritti.

a) L'esattore terrà il suo ufficio in un locale da assegnarglisi nudo dal Comune, ed eccetto la pigione del medesimo ogni altra spesa, non esclusa quella della sorveglianza per la sicurezza della Cassa, sarà a suo carico.

b) Nel giorno della scadenza di ogni imposta, nei sette giorni precedenti e negli otto successivi l'esattore terrà aperte quattro Casse, facendosi coadiuvare da tre o più collettori che egli sarà obbligato di far conoscere, ai termini di legge, come persone che possano coadiuvarlo e rappresentarlo sotto la di lui responsabilità.

c) L'uffizio dell'Esattoria dovrà stare aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9 ant. alle 3 pom., nei festivi compresi negli otto ultimi giorni della scadenza di ogni rata dalle ore 9 ant. alle 12 merid., e nell'ultimo degli otto giorni di detta scadenza sarà obbligo dell'esattore di tenere aperto il suo uffizio dalle ore 9 ant. alle 5 pom.

d) Sugli avvisi di pagamento delle tasse comunali dovrà essere indicato il giorno della consegna effettuata dal messo, ed i giorni e l'orario degli ultimi otto giorni di scadenza.

e) Le stesse norme, formalità e scadenze prescritte per l'esazione delle imposte dirette erariali dovranno essere osservate dall'esattore per le tasse comunali che si riscuotono mediante ruoli. Questi si dovrà poi uniformare alle disposizioni contenute negli speciali regolamenti vigenti e che potessero andare in vigore nel quinquennio per la riscossione di tasse comunali che non si riscuotono mediante ruoli.

f) Qualora occorra all'esattore di destinare qualche individuo all'ufficio di testimone in aumento ai messi dovranno i nomi di questi ausiliari essere indicati all'Amministrazione municipale per l'opportuna autorizzazione.

g) Per i verbali di pignoramento infruttuosi l'Esattoria dovrà somministrare le notizie che potranno esserle richieste, salva la facoltà all'Amministrazione comunale di fare accompagnare il messo nelle esecuzioni successive da un incaricato di sua fiducia e da essa retribuito in ordine al disposto dall'articolo 56 del regolamento 14 maggio 1882, nº 738, serie 3ª.

h) Detti verbali di pignoramento infruttuosi dovranno essere rimessi al sindaco per il " visto „ di mano in mano che siano stati compilati dai messi.

i) L'esattore per domandare il rimborso delle quote inesigibili per irreperibilità o per insolventezza, relative alle tasse comunali, dovrà presentare nei termini stabiliti dalla legge: 1º la domanda in doppio esemplare; 2º i verbali di pignoramento negativi compilati entro 4 mesi dalla scadenza della 1ª o della 2ª rata e dell'ultima; 3º i referti dei messi che attestino dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso d'intimazione alla porta della casa del Comune dopo la scadenza dell'ultima rata dovuta dai contribuenti irreperibili, e confermati tali dall'anagrafe.

k) Ogni qualvolta il Municipio per l'importanza delle poste rimborsabili creda di non poter accordare il rimborso per le tasse comunali sulla semplice esecuzione mobiliare, l'esattore dovrà procedere anco all'espropriazione immobiliare. In questo caso gli immobili dovranno essere posseduti in proprietà piena ed intera dal debitore, e ove l'esattore col certificato ipotecario dimostri che l'esecuzione immobiliare diverrebbe inefficace, valutato l'immobile al prezzo di terza asta, cioè 30 volte il tributo diretto, gli sarà accordato il rimborso senza che si faccia luogo all'esecuzione antedetta.

l) Il termine utile alla presentazione delle domande di rimborso delle tasse comunali è stabilito conforme a quello per le erariali.

m) L'esattore dovrà rilasciare una copia dei ruoli principali e suppletivi delle imposte erariali e comunali di ciascun anno, sopra stampati che a tal uopo gli verranno somministrati dall'Amministrazione comunale.

La copia dei ruoli delle imposte erariali verrà rilasciata entro un mese dal giorno in cui furono consegnati all'esattore; l'altra copia dei ruoli delle tasse comunali verrà rilasciata alla fine del mese di luglio di ogni anno.

n) Per gli sgravi e rimborsi dovuti per le tasse comunali, la Giunta ed il sindaco suppliscono respettivamente alle ingerenze affidate dalla legge e dal regolamento all'intendente ed all'agente delle imposte dirette erariali.

o) Dopo terminato il contratto di accollo, per il quinquennio 1883-1887, l'esattore dovrà versare nella Tesoreria municipale le somme pagategli per rimborsi delle tasse comunali che non fossero ancora state ritirate dai contribuenti.

4. Nessun aggio è dovuto all'esattore ed al ricevitore provinciale per le somme delle quali è cenno nell'articolo 31 del Regio decreto 14 maggio 1882, nº 740 (serie 3ª), modificato col successivo Regio decreto 8 giugno 1882.

5. All'esattore non è affidato il servizio della Cassa comunale.

6. L'esattore dovrà riscuotere la tassa della Camera di commercio alla misura d'aggio sopra indicata.

7. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

8. Le spese del contratto della cauzione o quelle eventuali di stampa e di inserzione stanno a carico del nominato.

9. Il concorrente all'Esattoria, all'atto della domanda per la nomina di cui all'articolo 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire trecentoventitremila centodue (lire 323,102) previsto dall'articolo 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per cento della presunta riscossione annuale.

10. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 89 per ogni 5 lire di rendita desunta dal listino di Borsa inserito nel nº 152 della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 giugno ultimo scorso. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del Comune, della provincia o della Tesoreria governativa.

11. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire duemilioni seicentottantanovemila quattrocento (lire 2,689,400) la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, nº 738 (serie 3ª).

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria comunale e nell'Agenzia distrettuale delle imposte, nelle ore di ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, non che i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Esattoria.

Dal Municipio di Firenze, li 2 luglio 1882.

3617 *Il Sindaco:* TOMMASO CORSINI.

REGIA PREFETTURA DI CALABRIA CITRA

Il reggente Prefetto Presidente manifesta al pubblico

Che la Deputazione provinciale di Cosenza con delibera d'urgenza del 6 giugno 1882, provvedendo in sostituzione del Consiglio, a termini dell'articolo 180 della legge provinciale e comunale 20 marzo 1865, stabiliva nominarsi il ricevitore provinciale pel quinquennio 1883-87, sopra terna, fissando la misura massima dell'aggio da corrispondersi a centesimi 14 per ogni 100 lire;

Che con altra deliberazione presa nella stessa adunanza, la detta Deputazione, agendo per propria attribuzione, in virtù delle facoltà conferitele dall'articolo 70 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 14 maggio p. p., stabiliva affidarsi il servizio di cassa al ricevitore provinciale con l'aggio nella misura massima di centesimi 8 per ogni 100 lire d'esazione, senza però l'obbligo del non scosso per scosso;

Che l'intendente di finanza di questa provincia liquidava a lire 700,100 la cauzione da prestarsi dall'aspirante alla Ricevitoria, somma che corrisponde ad un dodicesimo della tassa macinato, e ad un sesto delle imposte erariali e sovrimposte provinciali che si danno annualmente a riscuotere al ricevitore, la quale cauzione unita all'altra speciale di lire 90,000, stabilita dalla Deputazione provinciale col suaccennato deliberato d'urgenza, per le riscossioni delle entrate provinciali diverse dalla sovrimposta, dà la cifra di lire 790,100 da prestarsi per ambo le dette cauzioni dal ricevitore provinciale;

Veduti gli articoli 7 e 70, ultimo comma, del regolamento 14 maggio 1882, nº 738 (serie 3ª),

Invita gli aspiranti alla nomina sopra terna di ricevitore di questa provincia, pel quinquennio 1883-87, a presentare al sottoscritto le loro offerte documentate, ed in diminuzione dell'aggio massimo indicato di sopra da oggi sottoscritto giorno, fino al 13 p. v. luglio, alle ore 12 meridiane, avvertendo che le offerte debbono contenere l'esplicita accettazione di tutte le disposizioni della legge, regolamenti e capitoli normali, in base alle quali verrà regolato il contratto, e che anche devono essere garentiti col deposito provvisorio di lire 101,000 in numerario o in titoli al portatore al prezzo di Borsa, da eseguirsi presso la Tesoreria provinciale o presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Cosenza, li 28 giugno 1882.

3561 *Il Reggente Prefetto Presidente:* REICHLIN.

Provincia di Belluno — Distretto di Pieve-Cadore

COMUNE DI SELVA

Avviso per definitivo deliberamento

dell'appalto del lavoro di costruzione della strada Selva-Caprile, che verrà tenuto in questo ufficio municipale il giorno di sabato 15 prossimo venturo mese, alle ore 10 antimeridiane, mediante estinzione di candela vergine, sul prezzo di lire 76,071 44, così ridotto in seguito allo esperimento dei fatali ferme stando tutte le condizioni stabilite coll'avviso 15 aprile prossimo passato, n. 43.

Selva, 30 giugno 1882.

Per la Giunta municipale
Il ff. di Sindaco: G. DE MATTIA.

3589

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Arezzo.
AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del Consiglio notarile provinciale di Arezzo, uniformandosi alle disposizioni dell'art. 10 della vigente legge notarile 6 aprile 1879, numero 4817 (Serie 2ª), testo unico, rende noto essere aperto il concorso fra tutti i notari esercenti ed aspiranti del Regno ai vacanti posti notarili, con residenza nei paesi di Sestino e di San Giovanni Val d'Arno, comunità omonime, e distretto notarile di Arezzo, pienamente osservando quanto si dispone dall'art. 27, 1º e 2º capoverso del vigente regolamento notarile del 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª).

Dall'uffizio di presidenza,
Li 27 giugno 1882.
3483 **Il presidente C. Viti.**

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

I sottoscritti, figli ed eredi del defunto notaio di Forio d'Ischia, signor Giuseppe Sorrentino, a norma dell'articolo 38 della vigente legge notarile, fan noto al pubblico di avere iniziata pratica per lo svincolo del patrimonio e cauzione di detto loro padre, e ciò per tutti gli effetti derivanti dalle funzioni sostenute dal medesimo notaio Sorrentino.

Napoli, 20 giugno 1882.
Bartolomeo Sorrentino.
3349 Nicola Sorrentino.

REGIA PRETURA
del 2º mandamento di Roma.

Ad istanza del signor Rappagliosi Gioacchino, domiciliato elettivamente via Montanara, nº 13, presso il signor avvocato Luigi De Santis che lo rappresenta,

Io sottoscritto usciere, addetto al 2º mandamento di Roma,

Ho dichiarato a *Perilli Paolo*, d'incognito domicilio, che non avendo rilasciata la casa al vicolo Savelli nº 19, di cui è parola la sentenza del pretore del 9 giugno 1882, così l'istante se ne farà mettere in possesso a mezzo di me usciere il giorno di giovedì 6 corrente luglio, alle ore 9 ant. e successive.

Ho quindi invitato il detto Paolo Perilli a far trovare in detto giorno libera la casa in parola, ed in caso contrario si procederà allo sfratto forzato tanto dell'intimato che di altri illegittimi detentori ed occupatori, con tutti i mezzi di legge.

Roma, 3 luglio 1882.
L'usciere del 2º mandamento
3597 Enrico Mastrelli.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. Tribunale civile e correzionale di Treviso sul ricorso di Elena Zanon per dichiarazione di assenza di Zanon Basilio fu Domenico di Pero, del comune di Breda, eseguite le pratiche richieste dall'articolo 23 del Codice civile, e in applicazione degli articoli 24 e 25 del Codice civile colla sentenza 3 giugno 1882, n. 600,

Giudica

dichiararsi l'assenza di Zanon Basilio, e ciò per ogni conseguente effetto di ragione e di legge.

Manda notificare e pubblicare la sentenza a norma dell'art. 23 del Codice civile.
3567 Avv. Salsa.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si denunzia a chiunque possa avervi interesse, ed a senso dell'art. 38 della legge sul Notariato, che il sottoscritto procuratore nell'interesse degli eredi cav. Vincenzo Baldeschi, notaio in Città di Castello, defunto il giorno 11 gennaio 1882, ha presentato oggi istesso nella cancelleria di questo Tribunale civile la domanda per lo svincolo della cauzione prestata dal suddetto notaio.

Perugia, 30 giugno 1882.
3528 Avv. O. Moscioni proc.

ESTRATTO DI BANDO.
(2ª *pubblicazione*)

A senso e per gli effetti dell'art. 681 Codice di procedura civile si deduce a pubblica notizia che nei termini precisati dal precedente art. 680 essendosi presentata da parte del signor Francesco cav. Pagnani, domiciliato in Castelnuovo di Porto, e per elezione in Genzano di Roma presso il signor Filippo Capogrossi, offerta di aumento del sesto sul quarto lotto dei fondi Ricci, venduti all'asta il 5 giugno p. p. per ministero del sottoscritto all'uopo delegato, sotto il giorno 27 corr. luglio, alle ore 9 antim., si procederà in Genzano, e nello studio del sottoscritto, via Sforza, n. 17, al reincanto del lotto stesso comprendente il dominio utile del terreno vignato nel territorio di Civita Lavinia, vocabolo Monte Giove, distinto nella mappa catastale, sez. 3ª, col n. 301, sul prezzo aumentato del sesto in lire 11,277.

E negli stessi giorno, luogo ed ora, con separato atto si procederà pure a nuovo incanto dei due lotti che all'asta anzidetta rimasero invenduti sulla base dello stesso rispettivo prezzo del primo incanto, che unitamente alla descrizione degl'immobili compresi tanto in questi due lotti, quanto in quello del reincanto e relative condizioni risultano dall'avviso stampato, visibile con gli altri documenti nello studio del sottoscritto.

Genzano di Roma, li 3 luglio 1882.
3574 M. Mazzoni notaro.

AVVISO. 3581

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Ariano di Puglia fa noto essere tuttora vacante nel comune di Savignano di Puglia la piazza di notaio per la morte del notaio Remigio D'Amato fu Luigi, avvenuta fino dal 28 agosto 1880,

Ed invita,

A mente degli articoli 10 della legge 25 maggio 1879, testo unico, e 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879, chiunque abbia interesse di concorrere al detto uffizio, di presentare nel termine di giorni 40 prossimi la domanda a questo Consiglio notarile distrettuale, munita dei documenti necessari a corredo, nel modo prescritto dall'articolo 27 del succennato regolamento.

Ariano di Puglia, li 3 luglio 1882.
Ernesto Albani, pres.
Tommaso D'Alessandro, segr.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto d'Ivrea.

Il presidente,

Per la vacanza del posto di conservatore-tesoriere di questo Archivio, avvenuta in seguito alla morte del titolare Antonio Perotti-Nigra Giovanni Michele,

Invita

Gli aspiranti a presentare le loro domande a questo Consiglio nel termine di un mese dalla data del presente, a senso dell'art. 91 del regolamento.

Ivrea, 5 luglio 1882.
3573 Il pres. del Consiglio Reviglio.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile provinciale di Siena,

Visti gli articoli 10 e 135 della vigente legge sul riordinamento del Notariato del 6 aprile 1879, num. 4817 (Serie 2ª);

Visto l'art. 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879,

Rende noto

Essere aperto il concorso al vacante ufficio di notaro in questo distretto, con residenza nel comune di Colle di Val d'Elsa.

I concorrenti dovranno presentare la domanda, corredata dei necessari documenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Dalla sede del Consiglio notarile, Siena, li 28 giugno 1882.
3467 Il presidente A. Cicogna.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Illustrissimo signor Presidente del Tribunale civile di Benevento e componenti il Collegio,

Il dottore Antonio Lanni, di Paolise, nella qualità di tutore dei figli minori del defunto notaro Angelo Tirone fu Nicola, residente in Paolise, provincia di Benevento, a mezzo del sottoscritto avvocato e procuratore, espone alle SS. LL. ill.me qualmente a seguito del decesso del detto notaio, la scheda degli atti dallo stesso stipulati fu consegnata a norma di legge allo Archivio notarile di Benevento, la quale fu trovata regolare, giusta il certificato rilasciato dal presidente dell'Archivio alla presente alligato.

Volendo ottenere lo svincolo della cauzione del detto notaio, rappresentata dal certificato sul Debito Pubblico del Regno del 10 giugno 1865, per una rendita di lire ottantacinque, numeri 111099-294039, intestato a Tirone Angelo di Nicola, fa istanza perchè sieno dati gli opportuni provvedimenti per lo svincolo di detta rendita.

Benevento, 27 giugno 1882.

Firmato: Avv. Paolo De Caro proc.

In data 27 giugno 1882 si è presentato in questa cancelleria il ricorso che precede.

Il vicecancelliere
firmato: Ignazio Iasiello.

N. 9041 del registro cronologico, quietanza nº 7477, a dì 27 giugno 1882.

Il cancelliere firmato: La Polla.

Per estratto conforme all'originale,
3486 L'avvocato Paolo De Caro.

AVVISO.

Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, in data 19 aprile 1882, il sottoscritto fu autorizzato a pubblicare la domanda con cui chiese per sè e pei suoi figli minorenni Adolfo e Rodolfo la facoltà di aggiungere al proprio cognome l'altro di *Salimbeni*.

Invita quindi chiunque possa avere interesse a presentare la sua opposizione nel termine stabilito dall'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865.
3568 Alessandro Pollio.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Novi Ligure

Rende noto

Essere vacante in questo distretto, per la morte del notaro Giacomo Maggiani, l'ufficio di notaro in Rocchetta Ligure.

Visto l'articolo 10 della legge notarile 25 maggio 1879 (testo unico) e 25 del regolamento 23 novembre 1879;

Vista la circolare Ministeriale 29 ottobre 1879, nº 839,

Invita

Tutti i notari che intendono concorrere a detto ufficio, a presentare nel termine di giorni 40, da oggi decorrendo, le domande al Consiglio notarile di questo distretto, corredate dei necessari documenti, nel modo prescritto dall'articolo 27 del regolamento suindicato.

Novi Ligure, 1º luglio 1882.
G. B. Morassi, pres.
3523 Notaro Pietro Bocca, segr.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile provinciale di Siena,

Visti gli articoli 10 e 135 della vigente legge sul riordinamento del Notariato del 6 aprile 1879, n. 4817 (Serie 2ª);

Visto l'art. 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879,

Rende noto

essere aperto il concorso al vacante ufficio di notaro in questo distretto con residenza nel comune di Poggibonsi.

I concorrenti dovranno presentare la domanda corredata dei necessari documenti entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Dalla sede del Consiglio notarile, Siena, li 28 giugno 1882.
3466 Il presidente A. Cicogna.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Avvisa

Che nella udienza del giorno 3 luglio 1882, innanzi la seconda sezione di questo Tribunale civile, ebbe luogo all'asta pubblica la vendita dei seguenti fondi espropriati ad istanza

Dei signori Filippo e Antonio fratelli Serafini, figli del fu Giuseppe, nativi di Montefortino, provincia di Ascoli Piceno, domiciliati elettivamente presso lo studio del suo procuratore signor Salvadori,

In danno

Della signora Milani Caterina fu Nicola, nativa di Montorio Romano, vedova di Angiolo Pelli.

Descrizione dei fondi.

Lotto unico.

1. Terreno alberato, posto nel territorio di Montorio Romano, in vocabolo Quercia del Piano, segnato nella mappa censuaria nei numeri 747 e 748, confinante colla strada pubblica, col fosso e coi beni del comune stesso, della superficie di tavole 24 54, gravato dell'imposta erariale annua in principale di lire 4 89.

2. Cantina posta entro Montorio Romano, in contrada via Borgo San Lorenzo, n. 39, confinante da due lati colla proprietà dell'Arcipretura e dall'altro colla via, col numero di mappa 539, sezione 1ª, gravata dell'imposta erariale annua in principale di centesimi 56.

Che detti fondi sono stati aggiudicati al signor Rodolfo avv. Ferrari fu Eugenio, domiciliato via del Corallo, nº 12, per persona da nominare, che poi designò nel signor Belli Giuseppe, di Montorio Romano e per il prezzo di lire 2020;

Che ora sul prezzo suindicato di lire 2020 può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nel termine di giorni quindici;

E che infine il termine utile per siffatto aumento scade col giorno 18 luglio prossimo venturo, con avvertenza che l'offerente deve uniformarsi alle disposizioni contenute nell'articolo 680 del Codice procedura civile.

Roma, li 4 luglio 1882.

Il vicecanc. Castellani.

Si dichiara che l'originale del presente è stato redatto su carta di doppio valore ed importa lire 5 10. Quietanza nº ... del dì ... luglio 1882.

Per copia conforme, ecc., si rilascia a richiesta del procuratore Salvatori.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma,
Li 4 luglio 1882.
3610 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

(1ª *pubblicazione*)
REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Vercelli.
Avviso per svincolo notarile di cartella del Debito Pubblico.

Si deduce a pubblica notizia, per gli effetti dell'art. 38 della legge 25 luglio 1875 sul Notariato, raccolta in unico testo coll'altra 6 aprile 1879, che i signori Picco don Giovanni e Giacomo fratelli fu Bernardo, residenti in Asigliano, nella loro qualità di unici eredi universali del compianto signor cavaliere uffiziale Antonio Picco, già notaro alla residenza di detto luogo, ivi deceduto il 6 agosto 1881, previo testamento olografo 10 luglio 1871, hanno presentato alla cancelleria del Tribunale di Vercelli domanda di svincolo di una cartella del Debito Pubblico dello Stato della rendita di lire 80, col n. 14373 nero e 409573 rosso, portante la data 12 maggio 1862, intestata nominativamente al predetto defunto signor notaro cav. uff. Antonio Picco, e stata vincolata per l'esercizio delle di lui funzioni notarili.

Vercelli, 28 giugno 1882.
3492 **Avv. Dusnasi sost. Macco.**

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.